
Teorizzazione del crimine dei "colletti bianchi":
da fenomeno sociale e culturale a
comportamento penalmente rilevante.

di Antonio Augello_____

INDICE

Incipit pag. 3

Capitolo primo: L'espressione "colletti bianchi"

Genesi dell'espressione "colletti bianchi". pag. 14

Precedenti letterali a Sutherland. pag. 41

Le teorie criminaliste sul "white-collar crime" dopo Sutherland. pag. 49

Capitolo secondo: La criminologia italiana e lo studio dei crimini dei colletti bianchi prima e dopo Sutherland.

La legislazione italiana di contrasto del "white-collar Crime", del crimine economico e delle infiltrazioni mafiose nelle economie legali.

La criminologia italiana e lo studio dei white-collar crimes, dei crimini economici e delle organizzazioni criminali. pag. 68

La legislazione italiana di contrasto del "white-collar crime", del crimine economico e delle infiltrazioni mafiose nelle economie legali. pag. 97

Conclusioni pag. 108

Bibliografia pag. 118

"Gli uomini non cercano più di governare con la spada, ma trovano nel denaro un'arma altrettanto affilata e più efficace; e non avendo perso nulla della vecchia bramosia di potere, cercano di stabilire sui loro simili il dispotismo dei dollari".

James Gordon Bennett

INCIPIIT

Era il 1992 quando, con l'arresto in flagranza per il reato di concussione del Presidente del Pio Albergo Trivulzio, il socialista Mario Chiesa, l'Italia "volle scoprire" il più ramificato sistema di potere criminale dei Colletti Bianchi nostrani. Una tangente da 7 milioni di lire per un appalto ad una impresa di pulizie che avrebbe provocato il più imprevedibile dei terremoti politico giudiziari della nostra storia recente. Per quanto neppure Giulio Andreotti, il più acuto ed il più potente tra coloro che "governavano" con utile lungimiranza parti importanti del "necessario" sistema, avesse dato il giusto peso all'episodio milanese (testimonianze certe ci narrano che alla domanda dei suoi collaboratori più fidati su quali conseguenze tale arresto avrebbe provocato, il "divo Giulio" - ndr Il Sen. Giulio Andreotti- avrebbe glissato con: "Niente, sono cose che capitano!" accentuando per quanto possibile la sua già notevolmente ingobbata postura), come un sasso nello stagno, immobile ed ormai melmoso, l'arresto di Mario Chiesa fu solo il primo degli innumerevoli cerchi concentrici che attraverso confessioni a catena andarono a coinvolgere nell'ordine alcuni piccoli imprenditori, decine di politici, i vertici dei partiti dagli stessi rappresentati, boiardi di stato e grandi imprenditori di aziende strategiche del nostro Paese. Con Tangentopoli, i colletti bianchi vengono alla luce, e "stuzzicati" da magistrati fuori sistema, fanno emergere un mondo politico ben lontano da seguire i dettami costituzionali, ed un mondo produttivo ben diverso dall'essere composto da veri "capitani d'industria".

La spartizione delle "quote" prevedeva una "democratica" redistribuzione che tenesse conto del ruolo temporaneo dei partiti, sia di maggioranza che di opposizione, della portata elettorale e delle proprie aree di maggior competenza. Forse è stata proprio questa ossessiva ricerca di elevarsi a "sistema" che ha paradossalmente permesso lo smantellamento e la fine della Prima Repubblica, mostrando, una volta per tutte, le propensioni e le capacità criminali dei "Colletti Bianchi" di casa nostra. Infatti, determinati crimini avevano sempre e comunque caratterizzato la storia del nostro Paese, sia in epoca di democrazia giovane che in quella matura, senza per questo provocare alcunché, quasi a certificarne la necessaria accettazione del cittadino, pronto, in caso di necessità, ad aderire egli stesso all'oliato sistema.

Che la caduta del muro di Berlino nel 1989 avesse rappresentato il presupposto primario per l'azione del pool di Mani Pulite è sicuramente condivisibile. La fine delle ideologie partitiche supportate dai due blocchi mondiali aveva aperto un varco ad inchieste giudiziarie che venivano in precedenza facilmente bloccate. Il decentramento correntizio all'interno dei partiti stessi aveva polverizzato la capacità di controllo e la complicità necessaria al mantenimento dello status quo. Da parte sua, la società civile, non riuscendo più a mantenere il benessere gonfiato dai partiti stessi nei primi 50 anni di repubblica, si dimostrò pronta a mettere sulla forca i propri "beniamini" prima ancora di rendersi conto che questo non sarebbe comunque bastato.

Il grande discorso di verità di Craxi alla Camera del 2 luglio 1992 è la plastica rappresentazione del mondo costruito dai Colletti Bianchi, in cui il crimine evidentemente progettato e sistematicamente attuato da tutti non è mai condannabile se si "eleva" a sistema per garantire la democrazia ed il benessere. Il silenzio dei "complici" del Segretario socialista di fronte alla "nobile" ammissione di colpevolezza, estesa a tutte le parti coinvolte, creò i presupposti per una diversa ricostruzione del Sistema che avrebbe dovuto maggiormente coinvolgere il sistema giudiziario, **al solo fine di far riconoscere il crimine** dei Colletti Bianchi come evento "normale" e penalmente mai perseguibile e, nel caso in cui venisse perseguito, "neutralizzato" da eventi prescrittivi determinati con leggi e/o pseudo riforme.

L'euforia della gente comune, negli anni di Tangentopoli, si dimostrò negli anni a seguire, dettata più dalla perdita improvvisa di alcune certezze di benessere non meritato che dalla consapevole volontà di contrastare un sistema criminale dopo averne appreso improvvisamente l'esistenza. La fine di quella classe politica fece nascere i "colletti bianchi" dell'anti politica che a loro volta garantirono la rinascita di quei colletti bianchi investiti dall'inchiesta che si erano dimostrati più resilienti e pazienti di fronte alle condanne ricevute, facendo ricostituire un tavolo in cui tutti si sarebbero nuovamente seduti comodamente.

Dunque una sconfitta per il "pool" di magistrati che volevano ricostruire uno stato di legalità. Infatti un così massivo fenomeno di devianza, storica-

mente incardinato, non poteva né potrà mai risolversi attraverso un processo penale (soprattutto con le leggi ed i mezzi giudiziari attuali).

I primi dati e i risultati di quelle inchieste giudiziarie improvvisate, eclatanti e roboanti e i relativi procedimenti penali sono di recente conoscenza grazie a poche e precise inchieste giornalistiche: in 2 anni di inchiesta, con oltre 900 richieste di misure cautelari, più di 5 mila persone coinvolte nelle indagini tra cui oltre 200 parlamentari, 12 ministri e 4 ex Presidenti del Consiglio, dopo l'iniziale percentuale del 4% di assoluzioni processuali, arriviamo al 40% di assoluzioni (maggiormente per intervenuta prescrizione o per l'intervenuta depenalizzazione del reato) ed al 40% di patteggiamenti. Ecco che, da Mani Pulite ad oggi, i numerosi propositi di cambiamento utilizzati dai "nuovi" potenti, sono rimasti solo in incubazione senza che venissero mai rimosse le macerie della Prima Repubblica. Di certo, il fenomeno per come lo abbiamo studiato, ha comunque permesso di decretare che i crimini dei "colletti bianchi" esistono e possono essere scoperti. L'ulteriore risultato è l'individuazione del limite stesso di agire una volta individuato il quadro sulle forme di deviazione del potere politico-economico-culturale: non è possibile processare un sistema senza che lo stesso sia prima caduto. Questo assunto non è fine a sé stesso, ma rischia di determinare una diversa e più sottile devianza ad appannaggio dell'apparato giudiziario che si trasforma, esso stesso, in sistema di potere deviato ancorché deviante. Ma questa è un'altra storia.

Dunque, ciò che inizialmente sembrava il "semplice" e solito "affair" fra colletti bianchi, si rivelò ben presto un terremoto (si disse che fu "la Tangente che inghiottì l'Italia") che mise in luce un vero e proprio sistema di mala politica e che sembrava destinato a mutare per sempre quel paesaggio desolante di malaffare. Sono passati trent'anni eppure le cronache quotidianamente ci riportano indietro in quel clima, come se il tempo non fosse passato e non ci fossero state nel frattempo norme, modifiche e riforme legislative, che sembravano nate per correggere l'amministrazione della "res publica" e le sue "storture", bloccare la corruzione e porre fine ad un sistema fraudolento che vedeva la partecipazione di politici, imprenditori e "malaffare": le indagini e i processi scaturiti riguardanti le vicende del "crack" Parmalat, dello Stabilimento siderurgico di Torino della Thyssen-Krupp del 2007, dell'Expo di Milano, di "Mafia capitale", e poi ancora del caso "Palamara" e del crollo del Ponte "Morandi" di Genova, dimostrano esattamente il contrario e che qualcosa non ha funzionato se addirittura in alcuni casi appaiono gli stessi protagonisti e autori. Il Paese sembra ormai rassegnato (lo testimonia il crescente astensionismo che nelle ultime elezioni ha raggiunto livelli preoccupanti).

L'inchiesta giudiziaria italiana riguardante i "colletti bianchi" e i loro crimini, conosciuta con il nome di "Mani pulite", la più famosa, la più eclatante e la più ricordata dell'ultimo secolo, è stata il punto di partenza per mie ulteriori riflessioni: capire a 360° i "colletti bianchi" e le loro condotte propriamente criminali.

Chi sono i "colletti bianchi", quando nasce tale unità lessicale, come e quando le loro azioni e le loro condotte da fenomeno sociologico vengono studiate dal punto di vista criminologico in modo da classificarle non più semplici "spudoratezze", "furbizie", "scorrettezze" (seppur disoneste) proprie delle classi di livello sociale superiore, ma veri e propri crimini? Il "colletto bianco" prende il suo nome dall'abito indossato abitualmente, la camicia bianca, simbolo di pulizia e candore, dall'individuo che svolge mansioni che non necessitano di sporcarsi: liberi professionisti, banchieri, funzionari di Stato, impiegati pubblici, magistrati, ma anche industriali, imprenditori, comunque tutte persone qualificate e di elevato livello sociale e lavorativo, le cui condotte criminali non sono normalmente considerate violente come quelle dei delinquenti abituali o comuni, ma svolte con particolari cognizioni tecniche nei confronti di persone di ceto inferiore, quali investitori, consumatori, correntisti, operai e dipendenti di aziende. Truffe (anche internazionali), corruzione, concussione, riciclaggio, frodi, falso in bilancio, crimini societari, reati ambientali sono solo alcune delle manifestazioni della criminalità della classe politica, imprenditoriale, spesso in collusione con la criminalità organizzata, insomma della criminalità dei "potenti"

Il primo capitolo è dunque dedicato al fenomeno dei "white-collar crimes", alle teorie del criminologo Sutherland, il papà del lessema "white-collar", che osserva le grandi imprese economiche e gli alti funzionari di Stato, i

privilegi di cui godono, usati costantemente per commettere crimini, che spesso però non sono reputati o percepiti tali sia dalle "persone di giustizia" sia dalla stessa collettività (che si persuade che essi siano un "male" necessario). Spesso, tali crimini non sono perseguiti sia perché difficilmente perseguibili, sia perché non hanno le caratteristiche proprie del reato, sia perché sono senza sanzione punitive afflittive.

Il criminologo americano cerca di far luce sulla reale dimensione di un fenomeno criminale (quello dei colletti bianchi) che può rimanere ben nascosto per anni per mancanza di coscienza da parte delle istituzioni e dei mezzi di comunicazione, il cui linguaggio non è mai stigmatizzante (aggiungo che ciò potrebbe essere una cosa buona se le stesse modalità di far comunicazione fossero usate anche per i "street crimes"). Le conseguenze dei white-collar crimes, rispetto a quelle dei crimini "convenzionali", sono devastanti e di gran lunga superiori e si abbattono sul tessuto economico e sociale facendo macerie "invisibili" (si è parlato di "criminali nell'ombra" e di "delitti senza vittime"), spesso senza destare alcun allarme sociale in quanto la stessa popolazione non si rende conto di esserne stata vittima.

Effettivamente chi subisce un furto percepisce subito di aver subito un danno, così se ne rendono subito conto i suoi vicini, i suoi familiari, il suo quartiere!!! Chi apprende dalle cronache che un personaggio famoso ha evaso il Fisco per milioni di euro, non pensa come prima cosa di aver ricevuto un grande nocumento in termini di meno strade, meno infrastrutture, meno sanità....

Sutherland dà alla criminologia una reputazione ed una veste scientifica cercando di dare definizioni coerenti e valide riguardo il "white-collar crime", dimostrando anche che la criminalità è un fenomeno trasversale che coinvolge tutte le classi sociali e che i motivi per i quali nella popolazione carceraria troviamo in gran parte le classi povere, quasi mai i "colletti bianchi", vanno ricercati soltanto nelle errate statistiche ufficiali, nella ineguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (intesa in senso lato: penale, processuale e punitiva) e nel diverso iter processuale al quale sono sottoposti i primi diversamente dai secondi: qualora il "colletto bianco" arrivi sul banco degli imputati, saranno poi la qualità dei difensori, scelti grazie alle proprie risorse materiali, l'appartenenza dei magistrati alle stesse classi sociali degli indagati ed imputati che crea una sorte di solidarietà di classe, la possibilità del "colletto bianco" di incidere più favorevolmente sulle disposizioni legislative che lo possono riguardare, a fare la differenza. E' sicuramente possibile che puntare particolarmente il dito da parte di Sutherland sul concetto di "devianza" e di alto disvalore sociale di tali comportamenti sia dovuto all'essere, egli stesso, cresciuto in una numerosa famiglia intensamente religiosa, di fede battista, austera e rigida, che poneva alla base dello svolgimento dei propri doveri le proprie implicazioni morali. Allo stesso tempo, Sutherland è però ben conscio che il crimine dei "colletti bianchi" non è un argomento di ordine solo morale ma anche giuridico e, soprattutto, di ordine pubblico perché capace di incidere

negativamente sui mercati e sull'economia nazionali, minando gli interessi statuali.

Le sue idee e teorie sono di una modernità e di un'attualità sorprendenti, ma, malgrado l'interesse riguardo l'argomento sia vivo da quasi un secolo, soltanto negli ultimi 40 anni criminologi e sociologi hanno cercato di approfondire e perfezionare in modo scientifico i fattori alla base del comportamento criminale del colletto bianco e, in relazione alle mutate condizioni economiche sociali politiche e tecnologiche, hanno analizzato la condotta criminale non solo del singolo "colletto bianco" ma anche e soprattutto quella, ben più strutturata e completa, dell'organizzazione economica dell'impresa e delle organizzazioni criminali, i cui adepti sono ben e stabilmente inseriti in tutti settori della società. L'odierno cittadino "globalizzato" non riesce più a spiegare la criminalità attraverso la "semplice" associazione differenziale, e il confine tra economia criminale e economia legale, tra organizzazione criminale e crimine di colletti bianchi è talmente labile che il criminologo Ruggiero parla di "anomalia analitica".

E' giusto e necessario però domandarsi il perché la maggior parte dei criminologi e sociologi continuano a rivolgere il proprio interesse precipuamente alla criminalità "tradizionale".

Il secondo capitolo è interamente dedicato alle teorie della criminologia italiana riguardanti il fenomeno dei colletti bianchi e degli "occupational crimes", con uno sguardo anche ad una ulteriore categoria di reati definiti "corporate crimes", tipici delle imprese, cioè quei reati societari che si

nutrono della complessità dell'impresa economica e sono posti in essere da organizzazioni criminali anche di tipo mafioso: in poche parole l'interazione tra criminalità, potere ed economia. Esiste effettivamente una distinzione fra crimine dei "colletti bianchi" e crimine organizzato (inteso da alcuni come "reato che è organizzato" e da altri come crimine di stampo mafioso), visto che alla base del crimine dei "colletti bianchi" vi è l'esistenza di nessi organizzativi tra soggetti che compiono il reato? L'intreccio tra associazioni di stampo mafioso, politici e imprenditori è ormai cosa nota, studiata, analizzata, indagata, processata, oggetto di convegni, relazioni, libri, reports giornalistici etc. anche se è ben lungi dall'aver trovato contromisure efficaci per bloccarne la devastante diffusione.

Per ultimo si passeranno in rassegna le principali revisioni al codice penale, alcune di portata innovativa, altre semplicemente "normette", nate per "aggreire" la corruzione, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (dalle quali si creano i fondi destinati alle tangenti), il finanziamento illecito dei partiti, l'aggiotaggio ecc. ecc., ma spesso scritte in modo non lineare e poco chiaro tali da consentire scorciatoie e possibili vie di fuga, insieme con un sistema processuale, spesso lento e macchinoso. Interventi legislativi spesso nati dall'"emergenza" e tra loro non raccordati, frutto di una elaborazione lunga, impegnativa, difficoltosa, che ha generato norme e "figure giuridiche", alcune volte poco realizzabili e di difficile applicazione, altre volte fantasiose. Poi la conclusione che, anticipiamo, sarà piuttosto amara.

-CAPITOLO 1-
L'ESPRESSIONE "COLLETTI BIANCHI"

- PARAGRAFO 1 -
GENESI DELL'ESPRESSIONE "COLLETTI BIANCHI"

Nel 1905 viene costituita in America l'Associazione Sociologica Nazionale ("American Sociological Association") senza scopo di lucro (acronimo "ASA"), che nel 2018 arriverà a contare più di 11.000 membri, inizialmente accademici, docenti e ricercatori universitari, successivamente sociologi, studenti, studiosi universitari, professionisti e/o persone svolgenti lavori o attività collegate alla sociologia: membri però in maggioranza accademici, il cui 20% fa parte di organizzazioni governative, commerciali o senza scopo di lucro (1).

Attraverso varie attività, tra le quali incontri annuali e pubblicazioni di riviste oltre alla diffusione di borse di studio, l'ASA è rivolta a promuovere la sociologia in tutti i suoi aspetti, attraverso programmi di attuazione che ne risaltano il dinamismo, cercando però di metterne in rilievo le particolarità, la concretezza e soprattutto la riconoscibilità rispetto alle altre discipline che di essa possono comunque avvalersi.

L'idea di fondare un'associazione che promuovesse la "Sociologia" come scienza al servizio della società, venne in mente nell'estate del 1905 a C.W.A. Veditz, Professore della Università George Washington, che scrisse

*1 Wikipedia: sito web ASA: <http://www.asanet.org>

a vari sociologi statunitensi con l'idea di riunirsi per la prima volta il 27 dicembre di quello stesso anno, creando una sessione speciale durante gli incontri dell'"*American Economic Association*" e dell'"*American Political Science Association*" (2).

Nel pomeriggio di quello stesso giorno una cinquantina di persone (tra le quali una sola donna!!) si riunì presso l'Università Johns Hopkins di Baltimora dando vita ad un'organizzazione nuova indipendente dalle due che l'avevano ospitata, con una propria struttura che il giorno successivo eleggeva come Presidente il Prof. Lester F. Ward (il quale promosse l'introduzione della Sociologia nell'istruzione superiore americana), come Segretario e Tesoriere il Prof. Veditz, come Membri del Consiglio direttivo altri sei professori universitari (2).

Nei decenni successivi essa svolse una intensa attività, con la pubblicazione di varie Riviste accademiche, tra le quali riveste importanza fondamentale la "*American Sociological Review*", fondata nel 1936 con sede a Washington, essendo la rivista di punta che fino al 2019 pubblica scritti raccolti in ben 84 Volumi (3).

Essa era volta non tanto alla recensione di libri quanto alla pubblicazione di opere attinenti sia genericamente alla sociologia sia specificatamente a nuovi risultati ottenuti con l'utilizzo della sociologia al servizio del "Bene comune" o "pubblico", e rivolta a comprendere i principali processi sociali,

*2 Lawrence J. Rhoades, "*A History of the American Sociological Association*", 1905-1980, pagg. 1-5, pubblicato nel 1981 in commemorazione del 75° anniversario della fondazione dell'Associazione. Tale opera costituisce una sorta di "mission statement".

*3 Vol. 1 n. 1 a Vol. 84, n. 6.

anche con l'uso di metodi di ricerca innovativi, originali e spesso ritenuti controversi (4).

Si pubblicano opere di livello nazionale ed internazionale che promuovono la sociologia, analizzata però in tutte le sue aree, in modo da migliorarne la comprensione (5).

Nel 1940 l'ASA divulga proprio nella suindicata Rivista (6) lo scritto del sociologo E.H. Sutherland, professore di sociologia dell'Università dell'OHIO e Presidente dell'"ASA" nel 1939 (7), intitolato "*White-Collar Criminality*", nel quale egli conia per primo il termine "colletti bianchi", "*white-collar class, composed of respectable or at least respected business and professional men*" (professionisti rispettabili o almeno rispettati). Sutherland mette in evidenza sia come la maggior parte dei sociologi prenda in considerazione la criminalità escludendo quella specifica del mondo degli affari, sia come la maggior parte degli economisti trattino le questioni

*4 David M. Melamed e Michael Vuolo, "Metodologia scientifica": Edizione n. 50, data di pubblicazione 29 Agosto 2020, Università Statale dell'OHIO).

*5 SCImago Journal & Country Rank (SJR).

*6 Vol.5, febbraio 1940, n. 1). Edwin Sutherland inizialmente intraprese gli studi di politica economica e sociologica presso l'Università di Chicago, diventando un sociologo raffinato; si dedicò poi alla scienza criminologica, divenendo uno dei criminologi più noti e autorevoli del XX secolo, teorizzando la criminologia come scienza multidisciplinare.

*7 Lawrence J. Rhoades, "*A History of the American Sociological Association, 1905-1980*", pag. 79.

relative agli affari senza considerazioni sulle loro eventuali rilevanze penali, sia come la maggior parte dei criminologi costruiscano le proprie teorie generali sui comportamenti criminali, utilizzando le parziali statistiche criminali provenienti dai principali archivi delle agenzie ufficiali e da casi individuali, che non includono e volutamente trascurano i comportamenti criminali di persone che non appartengono alle classi più basse ("*lower class*").

Ad esempio risulta evidente che far rientrare nelle statistiche le decisioni dei tribunali dei minorenni che si occupano della delinquenza giovanile delle classi "più svantaggiate" (che in alcuni Stati non rientra nella giurisdizione penale), vuol dire grandemente falsarle.

Pertanto, i dati che andrebbero presi in considerazione non dovrebbero essere soltanto quelli relativi ai minori delinquenti (solitamente i figli dei poveri) e quelli che provengono dalle decisioni dei soli Tribunali penali (come avviene solitamente da parte della maggioranza dei criminologi), ma anche quelli che provengono da altri organismi e agenzie, uffici e commissioni amministrative preposti alla verifica di violazioni di leggi penali da parte dei "colletti bianchi". Il Professore Sutherland rigetta le tesi "tradizionali" sul comportamento criminale per le quali il delinquere è strettamente correlato alla povertà e alle condizioni sociopatiche e psicopatiche (ad esempio la "debolezza mentale") ad essa associate, e analizza invece più specificatamente il comportamento delinquenziale delle persone appartenenti agli uomini di affari e ai professionisti ("*business and*

professional men”). Passa in rassegna i principali delinquenti dal “colletto bianco”, ravvisandoli inizialmente nei “*robber barons*”, poi nei grandi industriali, nei capitani della finanza, nei grandi commercianti, coinvolti in indagini riguardanti le ferrovie, assicurazioni, banche, servizi pubblici, borse-valori, campo immobiliare, industria petrolifera, fallimenti e anche il campo politico. Il sociologo e criminologo dimostra come il delinquere non è strettamente correlato alla povertà e alle sue condizioni, ma si esprime attraverso frequenti “azioni” dei colletti bianchi nel mondo degli affari, che già Al Capone definiva come “*racket legittimo*”: false dichiarazioni nei bilanci societari, manipolazioni di borsa-valori (aggiotaggio), falsa e ingannevole pubblicità, appropriazione indebita di fondi pubblici, frode fiscale, frodi in commercio, bancarotta, vendite illegali di narcotici da parte di medici coinvolti anche in casi di interventi chirurgici inutili.

Sutherland sintetizza tutti i comportamenti assunti dai “colletti bianchi” in ambito economico e professionale riassumendoli in due categorie: a) sottrazione di beni patrimoniali; b) gestione del potere in modo scorretto.

La sua attenta disamina sulla criminalità dei colletti bianchi dimostra sufficientemente che il crimine non annida solo nella “*lower class*”, come le statistiche ufficiali dell’epoca indicano, ma anche nelle classi elevate, che violano la legge penale allo stesso modo degli appartenenti alle classi povere, con l’unica differenza che è diverso nei confronti degli uni e degli altri il modo di applicazione della legge per la disparità della posizione

sociale dei due tipi di delinquenti:

1) la posizione sociale dei colletti bianchi influisce sull'applicazione della legge nei loro confronti (in particolare di quella penale), tanto che il sociologo riprende la descrizione del diritto penale fatta da Daniel Drew, finanziere e uomo d'affari newyorchese, artefice nel 1876 di una pesante bancarotta, paragonato ad una ragnatela, fatta per prendere le mosche e piccoli insetti, ma non per i grandi calabroni, che riescono a sfondarla. E' evidente che la "upper class" rispetto a quella dei poveri ha una posizione privilegiata di fronte alla legge, riuscendo in qualche misura non solo a determinare e influenzare la nascita di alcune leggi invece che di altre, ma anche la loro applicazione e amministrazione.

2) il criterio della "effettiva condanna" da parte dei Tribunali penali non può rappresentare un sufficiente criterio di identificazione di un fatto come "criminale", quanto piuttosto quello di "condannabilità" del fatto stesso. Spesso questioni riguardanti i crimini di colletti bianchi vengono inviati dagli stessi organi e funzionari preposti al controllo delle violazioni penali al Tribunale civile piuttosto che al Tribunale penale, ritenendoli di natura meramente civilistica, come ad esempio nel caso di violazione dei brevetti e di questioni relative agli azionisti di una società: le prove della commissione di un reato, però possono emergere anche nel corso delle stesse cause civili e gli autori andrebbero comunque perseguiti penalmente. Inoltre la stessa parte lesa in molti casi è più interessata alla condanna civile di risarcimento del danno piuttosto che ad una punizione penale.

Inoltre la condanna viene sovente evitata dai colletti bianchi anche a causa delle pressioni da loro esercitate sui giudici e sugli organismi sostitutivi, nonché sui testimoni e sui pubblici ufficiali;

3) frequentemente accade che i complici in un reato commesso dai colletti bianchi non vengono anch'essi inclusi tra i criminali, come avviene in tutti gli altri reati, per i quali il tribunale persegue chiunque abbia partecipato in qualunque misura alla commissione del reato.

4) i crimini commessi dalla "lower class" sono gestiti da poliziotti, pubblici ministeri e giudici e si concludono con sanzioni penali, quali multe, reclusioni e condanne a morte, i crimini commessi dalla "upper class" difficilmente finiscono davanti ai giudici penali, non essendo stata avviata alcuna azione penale ufficiale, oppure comportano solo cause civili di risarcimento dei danni oppure sanzioni penali lievi sotto forma di ammonimenti e di ingiunzioni, difficilmente multe e pene detentive. Una diversa posizione sociale dei due tipi di delinquenti comporta una differente applicazione della legge penale;

5) il crimine dei colletti bianchi spesso non viene chiamato e reputato "crimine", né ricondotto nell'ambito della criminologia, anche se ha un costo finanziario maggiore di tutti gli altri reati considerati come "problema criminale". Un esempio semplice ma molto significativo per meglio far comprendere le conseguenze anche in termini economici di un crimine commesso da un colletto bianco e da un uomo delle classi inferiori:

un agente di una catena di negozi di alimentari in un anno si era appropriato di 600.000 dollari, che corrispondono a sei volte le perdite annuali dei 500 furti con scasso e rapine avvenuti nei negozi di quella stessa catena.

Risulta evidente che l'entità del danno causato dal crimine dei colletti bianchi è proporzionalmente maggiore rispetto a quella causata dal crimine del povero. Inoltre, alla perdita finanziaria causata dal crimine dei colletti bianchi, si aggiunge il danno ancor più grave prodotto alle relazioni sociali in quanto esso viola anche la fiducia verso le istituzioni e le organizzazioni sociali, portando discredito e diffidenza verso le stesse; maggiore è lo scandalo finanziario, maggiore è la perdita della fiducia (8).

6) elemento importante da non sottovalutare è il potere esercitato dai criminali "white-collar" sulle loro vittime "deboli" (dal punto di vista economico, politico ecc.): tale criminalità fiorisce in particolare laddove vi

* 8 R.S. De Luca, C. Macrì, B. Zoli, *"Anatomia del Crimine in Italia"*, pubblicato da Giuffrè, 2013, pag. 722 e ss. e D. Spinellis, *"Crimes of politicians in office" (or "Top hat crimes")*, 1995, si approfondiscono gli effetti collaterali degli illeciti compiuti dai white-collars: nella prima opera il costo economico da pagare, nella seconda la tenuta delle regole democratiche, dovuta ad un generale clima di sfiducia da parte dei cittadini nella magistratura, nelle istituzioni, nella normativa penale che lascia una zona d'ombra fra fatto lecito e illecito.

siano categorie di persone, quali consumatori, investitori, azionisti, "disorganizzate", cioè non in grado di proteggersi, reagire o assumere una difesa adeguata di fronte ai comportamenti illeciti subiti, favorendo così l'immunità del colpevole. Invece, molti dei crimini commessi dalle "classi inferiori" (in particolare furti e rapine) sono compiuti contro persone potenti e ricche, in grado di organizzarsi e reagire.

Tutta l'analisi svolta in tale scritto è rivolta a sviluppare una teoria del comportamento criminale che non si basi sulla stretta connessione tra crimine e povertà o crimine e condizioni sociopatiche associate alla povertà: il crimine non si concretizza solo nelle classi meno abbienti che vivono in ambienti deturpati. Non è infatti la povertà la discriminante della criminalità perché i colletti bianchi generalmente non vivono in povertà, non provengono da famiglie degradate o cresciute in ambienti degradati, non sono psicolabili o psicopatici, né il crimine dei colletti bianchi è correlato ai periodi di depressione che in alcuni momenti hanno inflitto il mondo degli affari (anzi si è visto che il boom di reati da parte dei colletti bianchi nel campo societario e di investimenti è avvenuto proprio durante i periodi più floridi dal punto di vista economico).

L'ipotesi che il sociologo propone in sostituzione alle teorie classiche è che la delinquenza dei colletti bianchi similmente ad ogni altra forma di delinquenza è "appresa" (*"it is learned"*) attraverso il "processo dell'associa-

ciazione differenziale" (*"this may be called the process of differential association"*): i colletti bianchi "futuri criminali" provengono da buone famiglie, si laureano nelle migliori università, iniziano le loro carriere in quartieri alti e poi si ritrovano a frequentare il mondo degli affari dove i comportamenti criminali sono all'ordine del giorno e a quei comportamenti sono spinti, avendo come loro *"inventive geniuses"* avvocati e fiscalisti tanto edotti quanto spregiudicati ; i delinquenti delle classi povere provengono da famiglie di bassa estrazione e frequentano quartieri degradati, vivendo tra delinquenti professionali dai quali apprendono sicuramente le tecniche del crimine, che però non saranno mai così sofisticate come quelle prodotte da maestri di estrazione culturale completamente diversa.

La sua "teoria dell'associazione differenziale", teoria generale sul crimine e sulla delinquenza, reputa che il comportamento criminale lo si apprenda all'interno di un gruppo che insegna comportamenti difformi alle leggi: il crimine non dipende da patologie biologiche o sociali ma dai rapporti sociali, in particolare interpersonali, che possono riguardare indifferentemente poveri o ricchi.

Nell'edizione del 1947 dei "Principi di criminologia" (9) la teoria viene

*9 *"Principles of Criminology"*, Edwin Hardin Sutherland e Donald R. Cressey, ha varie edizioni: in quella pubblicata nel 1934 si buttava un "seme" (un paragrafo) sul concetto di crimine prodotto da un conflitto di comportamenti, dovuti a culture diverse; nell'edizione del 1939 l'autore propone per la prima volta la "teoria dell'apprendimento della devianza", che si apprende nel gruppo quanto per le tecniche di commissione del crimine quanto per i motivi delle azioni compiute, poi rivista nella quarta edizione del 1947 divenendo definitivamente "teoria dell'associazione differenziale".

chiaramente precisata e definita:

- 1) si parla di "associazione" in quanto ci troviamo nell'ambito di un gruppo, avente gli stessi ideali, la stessa cultura, gli stessi intendimenti;
- 2) gruppi diversi ("differenziale") però rispetto a quelli della maggioranza di persone che rispetta le leggi: le persone imparano e apprendono i propri comportamenti criminali attraverso le loro interazioni con gli appartenenti dello stesso gruppo.

Non si nasce "criminali" ma si impara ad esserlo. Già nell'opera "Il ladro professionista" del 1937 era giunto alla conclusione che la criminalità sia dovuta ad un comportamento che nasce dall'apprendere le tecniche e le motivazioni, attraverso la frequentazione di individui (quindi attraverso un'interazione personale) che sono già impegnati in attività criminali: questo scritto nasce dopo aver intervistato un ladro, diventato delinquente solo dopo aver frequentato ladri professionisti, mentre prima di tali frequentazioni rispettava le norme e aveva sempre tenuto dei comportamenti corretti.

La possibilità che un individuo diventi o no un criminale dipende da quanto e come si metta in relazione con gruppi e associazioni che vivono secondo modelli favorevoli o contrari al crimine: più è esteso il contatto con delinquenti, che hanno in comune codici e regole di comportamento, un linguaggio particolare (c.d. "gergo" usato anche da decenni), simpatie, intese, più è grande la possibilità di divenire un criminale. Chiunque, qualora ritenga che la violazione della norma penale sia per lui più favorevole ri-

spetto alla sua osservanza, può diventare criminale. Chiunque può commettere un reato, anche i ricchi e i potenti, che sono però "intoccabili". Sviluppando tale teoria il criminologo portò sicuramente un decisivo cambiamento nel campo della criminologia, divenendo un punto di riferimento importantissimo, anche tentando di spiegare nel modo più ampio possibile i comportamenti criminali, dalla delinquenza giovanile al crimine dei colletti bianchi. Le critiche alla sua teoria, specificatamente analizzate nel prosieguo, riguardano maggiormente la sua incapacità di dare il giusto peso anche alle differenti individualità e personalità di ognuno, che possono portare l'individuo ad interagire con il proprio ambiente senza necessariamente aderire alle modalità previste dall'associazione differenziale, dalle quali anzi se ne può discostare e ribellare. L'individuo può diventare comunque un criminale in "proprio" e indipendentemente dalle regole del proprio gruppo.

Inoltre allo specifico "processo" precedentemente analizzato si aggiunge anche la sua idea di "disorganizzazione sociale" (*"social disorganization in the community"*) che comporta che la società, non essendo organizzata in modo solido contro un comportamento criminale, non è in grado di opporsi a tutte quelle forze che premono in direzione opposta a quella della legge: ogni gruppo sociale forte è rivolto alla salvaguardia dei propri interessi piuttosto che al benessere diffuso; così le Commissioni anticrimine, costituite da imprenditori e uomini d'affari, condanneranno chi commetterà furti, rapine e piccole truffe mentre cercheranno di ignorare i crimini commessi dai loro stessi membri.

Nell'aprile 1945 l'ASA pubblica nella stessa Rivista anche un altro scritto di Sutherland dal significativo titolo "*Is 'white collar crime' crime?*" (10) dove in poche pagine per la prima volta viene affrontato il problema della natura dei crimini dei "colletti bianchi", anche se il titolo è particolarmente sintomatico di un problema che nelle pagine a seguire verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature. Sicuramente il Professore pone una domanda retorica, destinata a suscitare inevitabilmente nei decenni a seguire una miriade di risposte e discussioni tra i criminologi, intenti a ricercare, a definire e/o a specificare quali fossero le condotte "illegittime" tenute dai "potenti" (ndr la "criminalità dei potenti"), rispetto a quelle percepite soltanto come socialmente dannose, evitando di estenderle eccessivamente in modo da creare così ulteriore confusione.

In questo scritto il sociologo per dimostrare la reale dimensione della criminalità dei colletti bianchi, dai più sottovalutata, analizza le decisioni adottate nei confronti delle più importanti società americane da Tribunali e Commissioni predisposte al controllo delle violazioni delle leggi antitrust, delle norme sulla pubblicità ingannevole, delle leggi sui brevetti e sul copyright e infine sui diritti del lavoro. Complessivamente vennero prese

*10 "*Is 'white collar crime' crime?*", In Annual Meeting Papers, Vol. 10 n. 2, 1944, pagg. 132-139.

547 decisioni (con una media di 7,8 decisioni per ognuna delle società esaminate), le quali stigmatizzavano come "illeciti" i loro comportamenti, ma di esse soltanto 49 (cioè il 9% del totale) vennero prese in carico dai Tribunali penali perché i loro comportamenti vennero ritenuti avere rilevanza penale.

Attraverso un'analisi crescente di situazioni, Sutherland dimostra come i comportamenti criminali dei colletti bianchi, pur non assurgendo a veri e propri reati, sono però rilevanti. Avverte inoltre come il fenomeno criminale degli uomini d'affari sia da sempre sottostimato da criminologi, dalla politica e dal legislatore, che non hanno mai preso nella stessa considerazione i reati da essi commessi e quelli commessi da altre persone, benché esso abbia dimensioni maggiori rispetto a quel che appare. Pertanto, per l'autore due sono i problemi principali da affrontare: comprendere bene cosa sia il reato e come viene applicata la legge nel caso di reato:

"This is a problem in the legal definition of crime and involves two types of questions: May the word 'crime' be applied to the behavior regarding which these decisions were made? If so, why is it not generally applied and why have not the criminologists regarded white collar crime as cognate with other crime? The first question involves semantics, the second interpretation or explanation" (11).

Perché si possa parlare di "reato" è necessario innanzitutto che vi sia una

* 11 *"Is 'white collar crime' crime?"*, In Annual Meeting Papers, Vol. 10 n. 2, 1944, pag. 132

norma che ritenga un atto "socialmente dannoso" (precisamente "*an act as socially injurious*"), che preveda per esso una pena ("*legal provision of a penalty for the act*").

Tutti i comportamenti presi in considerazione dalle suindicate 547 decisioni delle autorità ritengono i comportamenti tenuti dalle Società controllate giuridicamente dannosi tanto da usare in alcuni casi per essi dei termini quali "delitto" e "misfatto" (propriamente il sociologo usa il termine "*misdemeanor*" come ad indicare un reato minore rispetto al "crime"), in altri casi "scorrettezza", "parzialità" e "violazione".

Le quattro categorie di norme, che si ritengono violate dalle Società e poste alla base delle decisioni adottate, nascono tutte al fine di difendere sia specifici danneggiati che esercitano la medesima professione del reo o altre a quest'ultimo correlate, sia la società tutta (intesa come l'insieme dei cittadini, anche consumatori), sia dei principi generali posti a base di una società civile e democratica:

- 1) Le Leggi Antitrust, che nascono allo scopo di tutelare la libera concorrenza e l'intero sistema economico nazionale, evitando monopoli che concentrino grandi ricchezze.
- 2) Le norme contro la Pubblicità Ingannevole volte alla tutela dei consumatori da frodi e alla tutela del concorrente dalla concorrenza sleale.
- 3) Le leggi sui Rapporti di lavoro rivolte alla difesa sia dei singoli dipendenti dalle coercizioni dei datori di lavoro sia dei danni economici causati ai cittadini da scioperi e serrate che si ripercuotono sull'intero sistema sociale.

4)Le norme sulla Violazione dei Brevetti e dei diritti d'autore, dirette alla salvaguardia sia dei singoli proprietari di brevetti sia più in generale delle scienze e delle arti.

L'autore non ha dubbi che la violazione di tali normative, comportando un danno specifico ad una persona ben identificata, diventi un reato penale vero e proprio: *"the violations of these laws are crimes, as has been shown above"* (12), soddisfacendo appieno i due requisiti essenziali per la definizione di reato. Dunque le decisioni prese dalle Autorità preposte contro le Società, oggetto di controllo, diventerebbero pronunce sulla rilevanza penale del comportamento e dovrebbero pertanto comminare le sanzioni proprie del reato, quali l'arresto, la multa, il risarcimento patrimoniale correlato alla punizione, invece di usare altre punizioni ritenute particolarmente insidiose e afflittive per le imprese, ma non propriamente "penali", come la *"stipulation"* (piccola pubblicità negativa), il *"cease-and-desist order"* (rispetto alla prima, maggiore pubblicità negativa sul comportamento tenuto ritenuto particolarmente grave e doloso), infine l'*"injunction"* da parte del giudice (ritenuta per l'impresa particolarmente infamante e la più afflittiva delle tre anche se vi è la possibilità da parte dell'impresa di ottenere anche un ulteriore provvedimento giudiziario che le consenta di non ammettere la violazione della legge, nonostante l'ingiunzione). La pubblicità della condotta criminosa è ritenuta di per sé afflittiva.

* 12 *"Is 'white collar crime' crime?"*, In Annual Meeting Papers, Vol. 10 n. 2, 1944, pag. 136.

Eppure, quei comportamenti non sono mai stati considerati veri e propri crimini a tal punto che le pronunce adottate non avevano mai preso in considerazione i fondamenti del processo penale, quali la verifica del dolo e la presunzione d'innocenza:

"The violations of these laws are crimes, as has been shown above, but they are treated as though they were not crimes, with the effect and probably the intention of eliminating the stigma of crime" (13).

Nel suo scritto il sociologo dimostra come i criteri usati per definire i reati siano uguali sia per quelli compiuti dai colletti bianchi sia per quelli "convenzionali" compiuti da altre persone e l'unica differenza risiede nel diverso modo di applicare la legge, rivolto a eliminare o minimizzare nel caso di reati societari lo "stigma" del crimine. A tal proposito Sutherland riporta le parole dell'allora vicedirettore della Divisione Antitrust del Dipartimento di Giustizia, Wendell Berge, che ben illustrano la volontà di eliminare lo stigma del crimine nella normativa antitrust:

"While civil penalties may be as severe in their financial effects as criminal penalties, yet they do not involve the stigma that attends indictment and conviction. Most of the defendants in antitrust cases are not criminals in the usual sense. There is no inherent reason why antitrust enforcement requires branding the mas such" (14).

* 13 *"Is 'white collar crime' crime?"*, in Annual Meeting Papers, Vol. 10 n. 2, 1944, pag. 136

* 14 *"Is 'white collar crime' crime?"*, in Annual Meeting Papers, Vol. 10 n. 2, 1944, pag. 136.

Le sanzioni civili possono essere severe quanto quelle penali riguardo ai loro effetti economici, ma le prime a differenza delle seconde non comportano lo "stigma" conseguente il reato ("the stigma of crime"), come il rinvio a giudizio e successivamente la condanna: evitare lo "stigma" del crimine, ritenuto sanzione a sé stante, significa evitare che l'imputato e/o il condannato possano rientrare nella categoria del "delinquente" secondo i canoni classici ("*the usual sense*"), anche se comunque si è di fronte ad un vero e proprio reato.

Tale differente applicazione della legge per i crimini commessi dai colletti bianchi, volta ad eliminare lo stigma del crimine, è molto simile a quella prevista per la delinquenza giovanile per la quale le procedure penali sono modificate proprio a tal scopo; anzi, di più, lo stigma del crimine non è stato completamente eliminato nei confronti dei giovani delinquenti come invece è avvenuto nei confronti dei criminali in colletto bianco, perché i giovani delinquenti, provenendo da classi povere non hanno la necessità di difendere il proprio buon nome a differenza del "potente": la delinquenza giovanile infatti viene presa in considerazione dalle teorie criminologiche, alle quali fornisce gran parte dei dati dai quali scaturiscono proprio le teorie (15).

Tale applicazione differenziata della legge nei confronti dell'uomo d'affari dipende in particolare da tre fattori:

1) Lo "status" di uomo d'affari. Egli viene visto con timore e ammirazione da

* 15 "*Is 'white collar crime' crime?*", in Annual Meeting Papers, Vol. 10 n. 2, 1944, pag. 138.

parte degli organi della giustizia penale tanto che i magistrati stessi ritengono questa criminalità poco verosimile e convincente. Inoltre lo stesso Legislatore ritiene che basti poco ("una leggera pressione") per far sì che l'uomo di affari rispetti la norma, e che non occorre ricorrere a una sanzione penale: ma questa "idea" potrebbe dipendere dal fatto che l'uomo d'affari è anche colui che permette con i propri contributi lo svolgimento della campagna elettorale del politico, che poi diventa, una volta eletto, legislatore. C'è anche un altro fattore che impedisce al Legislatore e ai Giudici di considerare un uomo di affari un "delinquente" nel senso classico del termine: la "omogeneità di classe" esistente tra loro e gli amministratori e gli uomini d'affari, cioè la comune appartenenza ad una classe sociale.

2) La volontà di tenere lontana da lui la punizione penale tanto da eliminare le pene più severe, quali la pena di morte e la tortura, e affiancare e/o sostituire ai metodi penali tradizionali quelli "non convenzionali" (come la "probation" e il "case work" nel lavoro svolto dagli assistenti sociali (16)) e quelli non penali come le politiche rieducative alla pena detentiva. Tali "cambiamenti" di politica penale sono dovuti a cambiamenti sociali, quali: a) l'ascesa al potere delle classi sociali "inferiori" su cui gravavano la maggior parte delle pene, b) l'insuccesso del sistema penale tradizionale incapace di eliminare la criminalità, c) un diverso atteggiamento della giustizia sempre più contrario a metodi afflittivi come la punizione.

* 16 Raffaele Bianchetti, "E' reato il c.d. crimine del 'colletto bianco'?", in Fascicolo 1/2021.

3) L'assenza di disprezzo e di riprovazione da parte dei cittadini, che non "percepiscono" in modo immediato il crimine dei potenti come avviene nel caso di un'aggressione. Anzi, spesso i comportamenti illeciti, che vengono compresi soltanto da chi è competente nello specifico settore (finanziario, societario ecc.), creano durevoli conseguenze ad un notevole numero di persone, non identificabili però in specifiche categorie, tanto da trasformarsi in "delitti senza vittime". Nei casi di "corruzione" poi tutte le parti guadagnano dall'accordo criminoso ed è probabile che nessuna di esse denunci il danno.

4) Avviene inoltre che gli stessi mezzi di comunicazione non danno risonanza a tali comportamenti criminali sia perché di difficile comprensione per le masse sia perché questi stessi mezzi sono spesso di proprietà di coloro che hanno compiuto tali atti illeciti.

5) inoltre il criminologo reputa che le leggi che riguardano la criminalità dei colletti bianchi, essendo nati abbastanza recentemente, non abbiano una solida base nell'etica pubblica o professionale tanto che ad essa si nega una colpevolezza morale. La reazione emotiva verso i crimini dei colletti bianchi è molto diversa rispetto a quella che si ha verso i crimini comuni in quanto quest'ultimi vengono solitamente rappresentati dai dati statistici come "allarmanti" in modo da aumentarne la portata e l'incidenza sociale.

I delitti dei potenti non sono mere violazioni tecniche o riguardanti unicamente la sfera morale ("no moral culpability" e "violation of the mores") (17), ma incorporano "*mala in sé*" e "*mala prohibita*".

* 17 "Is 'white collar crime' crime?", in Annual Meeting Papers, Vol. 10 n. 2, 1944, pag. 139.

Infatti al proprio interno convivono condotte riprovevoli per sé stesse e condotte proibite dalla legge, oltre a comportamenti che non sono ancora percepiti come "mala" perché nessuna norma li vieta.

Sutherland con i suoi scritti ha innescato una disputa di lunga durata (svoltasi per decenni e mai definitivamente risolta) sulla definizione e sulla essenza del "reato dei potenti", volta ad individuare quali tra gli atti commessi dai colletti bianchi avessero potuto essere considerati "crimini", dal punto di vista non solo giuridico, ma anche politico e sociologico: questo a dimostrare come sia ambigua, elusiva e, dunque, fortemente scivolosa la loro natura, e come tale difficilmente perseguibile. Spiega bene Vincenzo Ruggiero, Professore di Sociologia e Direttore del "Crime and Conflict Research Centre" presso la Middlesex University di Londra, (18):

"Va notato, tuttavia, che la "confusione" è anche frutto della stessa natura e delle caratteristiche dei crimini di potere, giustamente ritenuti evasivi, indistinti, invisibili, tanto da renderne il campo di studio una nebulosa altrettanto indistinta".

Tale problema era ben chiaro a Sutherland, che cercò di capire lui stesso e far capire agli altri il processo attraverso il quale persone provenienti da classi sociali "elevate" potessero assumere comportamenti "criminali" similmente a quegli individui che provengono da ceti inferiori e che, fino ad allora i criminologi avevano ritenuto essere le sole classi "pericolose".

* 18 "Perché i potenti delinquono", Feltrinelli, 2015, pag. 29.

Per la maggior parte di essi, il delinquente infatti proveniva dal "basso", in particolare dalle masse proletarie che vivevano nei sobborghi delle grandi città urbanizzate. Per Sutherland invece i giocatori, i borseggiatori, i ladri, gli assassini, le prostitute, i vagabondi non erano i soli delinquenti che mettevano in pericolo la società e l'ordine pubblico e che pertanto andavano perseguiti.

Gli studi e le teorie della Scuola di Chicago (19), con le sue diverse interpretazioni (visti i suoi numerosi esponenti) sul fenomeno della criminalità, influenzarono fortemente Sutherland, laddove essa sottolineava come il comportamento individuale dipendesse da fattori ambientali e sociali piuttosto che da fattori ereditari. Infatti, secondo tali teorie, era possibile risalire al processo che conduceva un soggetto a divenire un criminale sia studiando i dati ufficiali relativi alla delinquenza e alla condizione abitativa (dunque la relazione tra la criminalità e le zone della città dove si vive) sia analizzando la storia di vita di ognuno che interagiva con un determinato ambiente sociale. Nelle opere del criminologo americano sono ben evidenti

* 19 La Scuola di Chicago, nota come "scuola dell'ecologia sociale urbana", è considerata la prima scuola di sociologia urbana negli Stati Uniti d'America, e fin dagli inizi del secolo scorso studiò i comportamenti criminali degli individui, condizionati dalla comunità in cui si vive, studiando l'interazione tra la persona e la società, dal punto di vista sociologico, psicologico e antropologico.

l'interazionismo simbolico e il concetto di conflitto culturale della Scuola di Chicago anche se egli poi mostra un importante cambio di direzione rispetto alla teoria imperante descrivendo in maniera analitica un diverso livello di criminalità, ben più alto e pericoloso, non riconducibile alle masse proletarie ma alle classi del "capitale", costituite da individui che erano pienamente inseriti nella società, con ruoli autorevoli e importanti, ma che commettevano crimini specialmente di carattere finanziario ed economico. Al fine di meglio comprendere la visione del sociologo è necessario rivolgere brevemente lo sguardo anche al periodo storico in cui Sutherland vive. Ci riferiamo a quello delle emergenze economiche e sociali dei primi decenni del 900, dove le grandi speculazioni finanziarie (i grandi nomi dell'industria e economia americana, quali Rockefeller, Sinclair, vennero travolti da inchieste giudiziarie), il boom immobiliare, il crollo della borsa di New York nel 1929 e la grande "Depressione" che ne segue, sono dovuti proprio al capitalismo criminale. Una storia questa già vista nei secoli precedenti allo scrittore americano che si replicherà anche nel secolo odierno (la bolla immobiliare e i titoli "subprime" diventati spazzatura), caratterizzata da una "lucida follia" speculativa (come da molti definita efficacemente con tale ossimoro) per la quale dei titoli finanziari gonfiati ad arte dagli speculatori trovano terreno fertile nella fiducia degli investitori sul mercato azionario e nei mezzi di informazione accondiscendenti.

A Sutherland va il merito di aver cercato di definire per primo in maniera scientifica questo mondo criminale di alto livello, "commesso da una persona rispettabile e di alto stato sociale, nel corso della propria occupazione", divenendo, nonostante le critiche talvolta anche aspre da parte della criminologia (che porteranno "alla formalizzazione di varianti e sotto-distinzioni" (20), il fulcro intorno al quale ruota il successivo dibattito sulla criminalità finanziaria.

La sfida lanciata da Sutherland alla criminologia tradizionale che rivolgeva la sua attenzione maggiormente alla delinquenza delle "classi povere", tralasciando il crimine della classe superiore, è stata in gran parte raccolta portando una forte trasformazione e una grande svolta nel dibattito della criminologia, tuttora in corso.

Gli scritti fin qui esaminati, nei quali Sutherland espone le sue idee sul "white-collar crime", dimostrano una convergenza di idee sull'argomento relativo all'autore del reato. Infatti egli lascia fuori dal genere "reati dei colletti bianchi" sia quei reati non legati alla occupazione di chi li commette, sia quelli considerati "tradizionali", come ad esempio il furto o la rapina, oltre a quelli propri della criminalità organizzata in quanto realizzati da persone non rispettabili e/o di stato sociale non elevato.

* 20 Grazia Mannozi, *"Il crimine dei colletti bianchi: profili definitori e strategie di contrasto attraverso i metodi della giustizia riparativa"*, Università degli Studi dell'Insubria, Como.

Nel corso degli anni però l'autore, conscio delle difficoltà dell'argomento trattato e delle problematiche scaturenti, apriva alla possibilità di percorrere ulteriori strade riguardo sia il rapporto tra "white-collar crime" e crimine organizzato sia le differenze tra la criminalità nell'impresa e la criminalità dell'impresa, individuando taluni reati specifici e peculiari e rendendosi conto che il concetto di "white-collar" non potesse essere un blocco granitico di solidità incrollabile.

Lo scrittore Carlo Ruta (21) rileva come il sociologo già nel 1937 nella sua opera "Il Ladro Professionista" affermava che *"il furto professionale è criminalità organizzata.....nel senso che in esso si possono trovare unità, anche se informale, e reciprocità"* e che nell'edizione del 1949 di "White-collar crime", approfondendo i molteplici punti di contatto tra il "white-collar crime" e l'"organized crime", giungeva a ritenere la criminalità dei colletti bianchi come una forma "convenzionale" di criminalità organizzata, dimostrando in tal modo un'evoluzione del suo pensiero. Proprio questa ultima sua idea sarà lo spunto per successive e più approfondite indagini da parte dei criminologi sull'argomento (solo abbozzato e lasciato comunque incompiuto dal criminologo statunitense), che porteranno a nuove ed elaborate tesi sulla criminalità economica e la sua relazione con la criminalità organizzata, sul legame e le differenze tra affari legali, crimini dei colletti bianchi e criminalità organizzata, più dettagliatamente approfondito nel successivo capitolo.

*21 Carlo Ruta e Jean-Francois Gayraud, *"Colletti criminali. L'intreccio perverso tra mafie e finanze"*, 2014 Lit. Edizioni Srl.

Erano ben chiare le differenze tra il ladro professionale e l'uomo d'affari: il primo si ritiene tale (ladro) e così anche la collettività ha la stessa opinione su di lui; l'uomo d'affari non ritiene mai le sue azioni "criminali" e allo stesso modo l'opinione pubblica non le ritiene tali. Eppure entrambi violano continuamente le norme, senza tuttavia perdere all'interno del gruppo di appartenenza il proprio "status", e disdegnano allo stesso modo l'intromissione nei loro affari da parte dell'autorità.

C'è da aggiungere che quest'ultima opera del 1949, considerata il suo capolavoro, dapprima venne pubblicata censurata e solo nel 1983 la Yale University Press divulgò la versione integrale: infatti il sociologo prima della sua pubblicazione sottopose il testo alla casa editrice Dryden Press di New York, che gli evidenziò come la pubblicazione integrale lo avrebbe esposto a denunce per calunnia da parte di quelle società industriali-commerciali e gruppi finanziari, i cui comportamenti venivano reputati da lui criminali senza essere stati però mai qualificati ufficialmente come reati. Rinunciò dunque a fare nomi ed eliminò tutti quei passaggi dai quali sarebbe stato possibile identificare i soggetti "criminali". Di più, nella sua "Prefazione", tenne a specificare che la decisione di eliminare i nomi fosse dovuta esclusivamente per dare una veste scientifica al suo scritto, le cui finalità erano esclusivamente volte a scoperciare quel complesso e vasto sistema di elusione messo in piedi da dirigenti, banche, grandi imprese, magistrati, giornalisti etc., oltre a individuare i modi attraverso i quali si realizza per

essi la depenalizzazione dei loro comportamenti, che oggi chiamiamo "prasseologica" o "fattuale", e che si realizza attraverso un "codice" ulteriore, capace di erodere e modificare il codice penale vigente. Una sorta di decriminalizzazione legale che crea però una criminalità nascosta al di fuori della conoscenza ufficiale, cioè reati commessi ma non registrati (la cosiddetta "cifra oscura"). Volendo interpretare il pensiero del Sutherland, potremmo sintetizzare che per il "potente" si realizzi una sorta di "dispensa" giuridica e morale.

La pubblicazione censurata della sua opera aveva dimostrato che il "sistema" aveva reagito nei suoi confronti compattandosi ed impedendogli (con argomentazioni "legali") di portare alla luce la verità "vera" rispetto a quella "ufficiale", facendo di nuovo vincere quelle apparenze che egli sempre aveva combattuto. Aveva dovuto cedere alle pressioni sulla pubblicazione della versione integrale, ma pensava ad una rinuncia di breve durata in quanto aveva calcolato che nel 1953, decorsa la prescrizione, avrebbe potuto far conoscere il testo originale: purtroppo tale suo desiderio non si realizzò in quanto morì nel 1950.

Rispetto ai precedenti scritti, con "White Collar Crimes" egli pone particolarmente l'accento su di un altro aspetto del fenomeno, che fino a quel momento aveva poco approfondito, andando oltre le teorie sulla diversa applicazione delle leggi penali: i privilegi goduti dai potenti dipendono anche dalla loro capacità di incidere ed influenzare l'attività legislativa.

PARAGRAFO II

PRECEDENTI LETTERALI A SUTHERLAND

Invero i "colletti bianchi" sono nati prima di Sutherland, in quanto il giornalista finanziario del Galles David Morier Evans (22) già nella sua opera "*Facts, failures and fauds: Revelations, Financial, Mercantile, Criminal*", pubblicata a Londra nel 1858, analizza le frodi e le speculazioni finanziarie, che, sia nei decenni a lui precedenti sia nel periodo a lui contemporaneo, avevano messo a dura prova il sistema finanziario nazionale. Allo stesso modo anche il criminologo Edwin Hill (23) nel 1870 durante una Conferenza a Cincinnati, analizzò dal punto di vista criminologico il crescente fenomeno dei delitti che avvengono nel mondo della finanza e degli affari, stampando nel 1872 a New York un breve scritto dal significativo titolo "*Criminal Capitalists*". In esso ricerca nuovi concetti criminologici volti alla definizione dei "capitalisti criminali", svolgendo una accurata analisi sui mezzi attraverso i quali essi agiscono, sugli impieghi del capitale per realizzare affari e sui mezzi che invece possono essere utilizzati per contrastare le loro azioni, spesso protette anche e soprattutto dalla legge, potendo sovente contare su protezioni importanti.

Entrambi sono considerati i primi veri studiosi del "crimine" realizzato dai

* 22 Wikipedia: David Morier Evans, 1819-1874, nel corso della sua breve vita scrisse su molti periodici finanziari e commerciali, in alcuni casi assumendone anche la direzione.

* 23 Criminologo americano, considerato uno dei primi studiosi del crimine dei colletti bianchi.

“colletti bianchi” prima ancora che Sutherland coniasse tale espressione, diventando per questo il “padre” della teoria dei “colletti bianchi”.

Per comprendere le loro analisi non si può prescindere da una breve panoramica del contesto storico in cui svolgevano il loro lavoro (in particolare tra la fine degli anni 30 e 50 dell'Ottocento) particolarmente fecondo di crisi finanziarie, scaturite in parte da comportamenti e condotte dei “colletti bianchi”.

Dapprima il crollo del mercato finanziario azionario inglese (il c.d. “Panico del 1825”), che comportò la chiusura a Londra di ben sei banche e altre 60 nell'intero Paese e che si salvò grazie all'intervento delle risorse auree della Banca di Francia. In breve la crisi travolse tutti i mercati europei e statunitensi anche se in parte fu causata da investimenti speculativi provenienti dall'America Latina (24)

Poi seguì un'altra depressione economica nel 1837 (il “Panico del 1837”) (25): una delle più gravi crisi finanziarie degli Stati Uniti che portò ad una contrazione economica durata fino al 1843, facendo chiudere nella sola città di New York ben 343 banche, fallire parzialmente altre 62 e fallire oltre 250 case di affari. Gli storici tradizionalmente incolpano le banche di una enorme bolla immobiliare dovuta ad una sopravvalutazione del valore di tutti terreni

* 24 Frank W. Felner, “*Economica*”, in *New Series*, vol. 34, n. 133, Febbraio 1967, pagg. 80-83.

* 25 “*The financial panico of 1837*”, su [public book shelf.com](http://publicbookshelf.com)

demaniali aperti agli insediamenti (26) e alla speculazione bancaria che emetteva banconote e titoli di credito senza moderazione. La crisi finanziaria in realtà ha radici ben più profonde in quanto innescata dalla "Bank of England" che, mal sopportando gli investimenti britannici di ingenti capitali prestati ai governi locali americani per la costruzione di strade, canali, ferrovie ecc., decise, per disincentivare tali forme di investimento, di alzare nel giro di pochi mesi per ben due volte il tasso di interessi sui depositi (prima dal 4% al 4,5%, poi al 5% il massimo consentito): ciò convinse gli stessi investitori a ritornare ad investire nel Regno Unito perché più proficuo.

Va detto che parte della crisi fu dovuta anche allo stesso Governo americano che, nelle fasi iniziali incoraggiò le speculazioni edilizie per espandere la propria economia, ma poi, nel 1836, con l'emanazione della "Specie Circular" (Circolare sulla moneta), obbligò che i pagamenti avvenissero solo in moneta d'oro e d'argento ("hard money", moneta pesante) e non in carta moneta e/o titoli di credito, che le banche locali nel frattempo avevano però emesso in abbondanza. L'escalation della crisi finanziaria che portò alla bancarotta degli istituti di credito si può così riassumere in pochi punti: inflazione della carta moneta, credito insufficiente e conseguente scarsa

*26 Richard Hildreth, *"Banche, banche e valute cartacee"*, Boston 1840 pag. 91; Bray Hammond, *"Banks and Politics in America, from The Revolution to the civil War"*, Università di Princeton, 1957, pagg. 451-499.

fiducia nelle banconote, corsa al cambio con moneta "pesante" (d'oro e d'argento"), blocco delle banche locali dei pagamenti in "hard money" per la mancanza di riserva di essa, rifiuto del governo americano (Martin van Buren diventa Presidente degli Stati Uniti nel marzo del 1837 qualche mese prima del disastro finanziario) di entrare nelle dinamiche delle regolamentazioni bancarie, decidendo di non intervenire nell'economia reale allorché le banche stesse, bloccando i pagamenti in moneta d'oro e d'argento, fanno perdere di valore la carta moneta ("pezzi di carta") (27). La depressione del 1837 fu equiparata per estensione e gravità alla Grande depressione del 1930 in quanto in entrambi i casi moltissime banche americane ed europee fallirono per colpa delle sconsiderate speculazioni finanziarie e di errate e poco lungimiranti politiche economiche e monetarie statali (28).

* 27 The Fox at Bay ,*"Martin Van Buren and the Presidency 1837-1841"*, 1970 pagg. 64-151 sulle politiche federali; Peter L. Rousseau *"Jacksonian Monetary Policy, Specie Flows, and Panic of 1837"*, pubblicato on line da Cambridge University Press del 3 settembre 2002 pag. 457-488, nel quale l'autore dice di *"attempt to disentangle the 'true' causes of the panic of 1837 from domestic and international factors that came into play as the crisis approached"*; Articolo di Wikipedia, *"Panico del 1837"* ; Almanacco: 10 maggio 1837: *"Panico del 1837: le Banche di new York falliscono e la disoccupazione raggiunge livelli da record"*.

* 28 Friedman Milton, *"A Program for Monetary Stability"*, Fordham University, 1960, pag. 10.

E' in questo clima di grandi tensioni economiche e finanziarie che Lewis Tappan, commerciante di seta, fonda nel 1841 la "Mercantile Agency", una società che dava ai suoi abbonati informazioni riguardanti le situazioni finanziarie e creditizie delle attività presenti in tutti gli Stati Uniti (e dunque la loro "affidabilità commerciale"), diventando un pioniere nel settore del "reporting" del credito e contribuendo allo sviluppo del commercio e del business americano durante periodi sia di grande industrializzazione sia di crisi finanziarie.

La "Mercantile Agency" viene considerata una delle primissime odierne società di "rating" del credito. Partita inizialmente con una piccola rete, (costituita da agenti e da giornalisti finanziari che raccoglievano e distribuivano in loco le informazioni riguardanti la posizione finanziaria ed economica di individui, di piccoli negozi e di aziende locali), si sviluppò rapidamente occupandosi anche delle più importanti aziende presenti in tutti gli Stati Uniti, nel Canada e in alcuni paesi stranieri (similmente all'odierna Goldman Sachs e Lehman Brothers), fino a fondersi nei decenni successivi con altre agenzie (diviene prima la "R.G. Dun & Company", poi la "Dun & Bradstreet"). Divenne quindi un'agenzia indipendente a tal punto influente da avere come propri clienti il fior fiore delle attività imprenditoriali americane, comprese banche e agenzie assicurative che prendevano le proprie decisioni aziendali basandosi sui dati raccolti e presentati da questa. Successivamente, nel 1962, veniva assorbita dalla "Moody's Investors

Service" (29). Si deve alla Mercantile Agency la realizzazione, per gli Stati Uniti, di una raccolta di rapporti di credito del 19° secolo costituita da ben 2522 volumi, che fa ben comprendere sia le motivazioni della nascita delle segnalazioni del credito sia il contesto in cui nasce (30).

A seguire la Depressione del 1837, ci fu il "Panico" del 1857 (31), prima grande crisi finanziaria "globale", che vide dapprima coinvolti tutti gli Stati Uniti, poi anche l'Europa, in particolare la Gran Bretagna con le sue numerose società mercantili londinesi, che speculavano in Cina (32) (che riuscì a salvarsi dalla bancarotta soltanto superando i ferrei principi del "Bank Charter Act del 1844").

Negli Stati Uniti, la febbre speculativa degli anni precedenti, attraverso investimenti altamente rischiosi, aveva portato al fallimento di molte società, anche pubbliche.

*29 James D. Norris, *"The development of credit Reporting in the Nineteenth Century"*, RG Dun e CO, 1841-1900, New York, riguardante la rendicontazione creditizia ("credit reporting") negli Stati Uniti nel diciannovesimo secolo.

*30 Cosimo Cordaro, *"Informazioni Commerciali: quando e perché sono nate"*, 2014.

*31 Wikipedia: *"Il Panico del 1857"*,

*32 Wee Ee Cheong, *"Agenzie cinesi e crisi finanziaria anglo-americana"*, 1834-1837 su *Revue Internationale d'Historie de la Banque* 9, 1974 pag. 134-159; Arthur M. Johnson e Barry E. Supple, *"Capitalists and Western Railroads: A study in the Nineteenth Century Railroad investment Process"*, Boston, Harvard University Press 1967, pagg. 24-32.

Questi fallimenti, fecero emergere "controverse" figure di spregiudicati personaggi a capo di organizzazioni finanziarie e/o sindacali che rappresentano plasticamente il modello ideale di "white collar crime". In particolare, la città di New York, capitale finanziaria degli Stati Uniti e sede della Borsa di Wall Street, era dominata dalla potente e corrotta organizzazione politica, "Tammany Hall" (33), il cui leader più famoso fu il più grande truffatore finanziario di quel secolo per centinaia di milioni di dollari: William Marcy Tweed (chiamato "Boss" Tweed).

In tale contesto storico nascono le opere di Evans e Hill, che tuttavia vennero considerate soltanto "eresie" dal punto di vista criminologico (34), in quanto la dottrina criminologica che si imponeva in quel periodo, in modo pressoché assoluto, era quella prospettata dal francese Honoré-Antoine Frégier che nel 1840 pubblicava il libro "Classi pericolose della popolazione nelle grandi città". Nella sua opera l'autore osserva le masse parigine distinguendole in due categorie: 1) le persone che hanno le botteghe, considerate di buoni costumi, aventi proprie tradizioni e solide consuetudini; 2) le persone, operai di fabbriche, ignoranti, e pieni di vizi, volgari, depravate; in particolare le donne lavoratrici, che mettono il lavoro davanti alla gravidanza e alla cura dei figli.

* 33 Jean-Francois Gayraud-Carlo Ruta, *"Colletti criminali. L'intreccio perverso tra mafie e finanze"*, 2014 Lit Edizioni Srl.

* 34 Jean-Francois Gayraud-Carlo Ruta, *"Colletti criminali. L'intreccio perverso tra mafie e finanze"*, 2014 Lit Edizioni Srl.

Le classi "pericolose" erano da individuarsi soprattutto negli strati sociali più bassi della società e tale dottrina, che si imporrà per decenni, metterà in ombra un genere di criminalità ben più elevato, perché proveniente dalle classi appartenenti al capitalismo e non al proletariato.

Hill e Evans, dal canto loro, con le loro tesi provocarono sicuramente uno stravolgimento di quella visione ma nulla di più e, solo successivamente, sullo sfondo del fiorire del positivismo, gli studi sociologici e le analisi politiche svilupperanno teorie e tesi che giungeranno alle loro stesse conclusioni.

-PARAGRAFO III-

LE TEORIE CRIMINALISTE SUL WHITE-COLLAR CRIME DOPO SUTHERLAND

Dalle teorie di Sutherland, considerato padre della scienza criminologica come scienza multidisciplinare, nei decenni successivi sono nate annose, articolate e spesso difficoltose discussioni tra criminologi e sociologi (coinvolgendo come è ovvio anche la politica) che hanno dato vita a molteplici teorie riguardanti il "white-collar crime", con particolare attenzione ai reati finanziari, gravanti pesantemente sulle Economie Nazionali in quanto volti a ledere tanti piccoli risparmiatori.

La concussione, la corruzione, il riciclaggio di denaro "sporco", come anche il peculato e l'evasione tributaria, creano danni giganteschi che non sempre sono visibili e percepiti subito (spesso anche dopo decenni), ma alterano profondamente il tessuto economico nazionale e la libera iniziativa economica privata (da noi sancita dall'Art. 41 della Costituzione) a tal punto che il Professore Nestor Courakis dichiara nel 1974 *"...che la criminalità dei colletti bianchi costituisce la forma più pura e rappresentativa delle tendenze criminali delle nostre società..... La violazione della fiducia è il dato maggiormente caratterizzante del comportamento dei colletti bianchi"* (35), ribadendo perciò quanto affermato da Sutherland nel 1949, che *"il crimine*

*35 Nestor Courakis, *"Introduction à l'étude de la Criminilité en col blanc"*, in 'Revue science criminelle et droit pénal comparé', 1974, pagg. 765-788.

dei colletti bianchi è il reato commesso da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso della sua occupazione”, in violazione della fiducia formalmente o implicitamente attribuitale. Già nel 1934 Edwin Sutherland e Donald Cressey (36) avevano posto la loro attenzione sulla pericolosità sociale del crimine dell’ “upper class”, avvertendo dei molteplici risvolti negativi sull’Economia nazionale, che con tali crimini viene pericolosamente destabilizzata. Sulla stessa loro lunghezza d’onda per ciò che riguarda le conseguenze di tali crimini, in particolare di quelli legati alla corruzione, alle tangenti e ai finanziamenti ai partiti, il Professor Dionysios Spinellis (sulle cui teorie si tratterà più specificatamente in prosieguo) si sofferma non solo sui costi economici da pagare ma anche sulla compromissione delle regole democratiche con conseguente sfiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni, rappresentate soprattutto dai politici (implicati spesso in vicende di malcostume e disonestà), dalla magistratura (spesso poco propensa a perseguire i reati dei “politicians in office” e poco indipendente dal potere politico), dal legislatore (incapace di creare norme efficaci).

Dello stesso tenore il professore Howard J. Zehr, considerato il padre della “giustizia riparativa”, che sottolineava la grande pericolosità del “white-collar crime” in quanto capace di alterare il contesto economico nazionale,

*36 Edwin Sutherland e Donald Cressey, *“Principles of Criminology”*, 1934, trad. it. Criminologia, Giuffrè, Milano, 1996.

di minare la stessa sicurezza nazionale, rendendo possibile l'ingresso di poteri transnazionali anti-democratici (37).

Sociologi, criminologi e giuristi nel corso di decenni hanno cercato di approfondire e/o ampliare una definizione accettata o accettabile di crimine dei colletti bianchi, avendo come punto di riferimento la definizione di Sutherland per il quale il white-collar crime è uno "specifico crimine" commesso da una "persona specifica" ("white-collar"). Alcuni di questi, però, sono giunti alla conclusione che in realtà tale crimine non è specifico in sé, ma solo commesso da un tipo specifico di persona (38).

Una delle critiche mosse a Sutherland era il suo limitare in modo eccessivo il crimine avendo riguardo al tipo di autore, e non alle peculiarità oggettive e strutturali dell'azione criminosa (39).

C'è chi non vede che i limiti della sua analisi risiedano in quella che Enrico Basile (40) definisce un impianto "reo-centrico", giuridicamente inadeguato

*37 Howard J. Zehr, *"Changing Lenses: A new focus on Crime and Justice..."*, Scottsdale, Pennsylvania: Herald Press, pubblicato per la prima volta 1990.

* 38 Petter Gottschalk e Lars Gunnesdal, *"White-Collar Crime in the Shadow Economy"*, pagg 1-14.

* 39 Grazia Mannozi, *"Il crimine dei colletti bianchi: profili definitivi e strategie di contrasto attraverso i metodi della giustizia riparativa"*, Università degli Studi dell'Insubria, Como (IT).

* 40 Enrico Basile, *"L'associazione per delinquere nuova 'frontiera' di contrasto alla criminalità economica"*, tesi di Dottorato di ricerca in Diritto dell'impresa, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2006-2007, pag. 124.

in quanto il diritto, in virtù del principio di uguaglianza, ha riguardo ai comportamenti tenuti e non alle qualità personali del reo.

Il criminologo Paul Tappan (41) criticava anche la esagerata "onnicomprensività" della definizione di Sutherland laddove quest'ultimo riuniva insieme in un'unica categoria troppe condotte criminali compiute da un soggetto appartenente alle classi "superiori": dunque troppo soggettiva e limitante rispetto al complesso universo capitalistico, in continua evoluzione a causa degli enormi e repentini cambiamenti economici, finanziari, sociali e tecnologici in atto.

Lo storico siciliano Carlo Ruta sottolinea come successivamente a Tappan l'analisi dei criminologi si sposterà dalla singola condotta dei colletti bianchi alla più articolata e particolareggiata condotta criminale organizzata nell'impresa (analizzata nel prosieguo in uno specifico paragrafo). Il professore Hermann Manneheim, considerato un criminologo di grande rilevanza internazionale, delinea la sua idea di "criminale" dei colletti bianchi come un criminale non politico, che sfrutta le iniquità presenti nel contesto sociale e nel sistema giuridico per realizzare i suoi egoistici desideri: approfitta delle proprie posizioni lavorative e sociali ("*occupational crime*") e, con grande consapevolezza e abilità esecutiva, riesce a realizzare quanto si è prefissato (42).

* 41 Paul Tappan, "*Who is the criminal?*", in *American Sociological Review*, 1947, pagg. 12 e ss.

* 42 Hermann Manneheim, "*Trattato di Criminologia comparata*", vol. 1 e 2, 1975.

Le difficoltà, incontrate dagli studiosi, si **incentrarono** nella ricerca di un metodo oggettivo, dunque certo, per precisare e contenere la continua trasformazione dell'unità lessicale "colletti bianchi": Courakis parla a proposito di "elasticità semantica".

Un lessema, quello proposto da Sutherland, apparentemente non complesso da studiare e capire, che in realtà ha spinto dottrina e giurisprudenza a discussioni, convegni, dibattiti, lezioni, scritti, libri, approfondimenti, spesso articolati e complicati, alcune volte tortuosi, ancora oggi in corso e mai definitivamente risolti.

Dopo il criminologo e sociologo americano gli studiosi di ogni scienza e disciplina sociale hanno cercato in modo più o meno capillare quale reato potesse includersi o escludersi nell'ampia categoria del white-collar crime, generando delle varianti ricostruttive della sua teoria, che si possono riassumere con le seguenti definizioni:

1)La definizione "sociale" del crimine, basata su concetti empirici-sociali, (quella più vicina alle idee di Sutherland, in quanto si fonda sul concetto di devianza). Nel solco delle riflessioni socio-criminologiche di Sutherland (prima di lui anche Hill), in continuità con il suo pensiero, si innestano le idee di Nestor Courakis e G.G. Geis: esse si distinguono però per alcune intuizioni, conseguenti anche alle vicende politiche, giudiziarie e ai grandi scandali finanziari del periodo in cui essi vivevano, che inducevano a riflettere su forme crescenti di criminalità economiche transnazionali e sulla capillare diffusione del crimine finanziario.

Il primo ritiene che la realizzazione del "white-collar crime" abbia alla base

“un abuso di fiducia”, laddove i “colletti bianchi” violano la fiducia a loro accordata, formalmente o implicitamente, da soggetti o realtà imprenditoriali di ceti “inferiori”, mai a danno dei propri simili (43).

Anche il giornalista e storico siciliano Carlo Ruta sottolinea come la fiducia sia normalmente concessa al “colletto bianco” e come le persone, attraverso un perverso percorso, siano sempre indotte a “credere” al grande imprenditore, e riporta, a tal proposito, le parole di Charles Amos Dice, professore dell’Ohio State University, nel 1929: *“La gente comune crede nei suoi capi. Non consideriamo più i capitani d’industria come imbroglioni in grande stile. Non abbiamo udito la loro voce alla radio? Non siamo al corrente delle loro idee, delle loro ambizioni, dei loro ideali che ci hanno confidato quasi come si parla ai propri amici?”* (44). Una sorta di “captatio benevolentiae” (dunque della fiducia) realizzata con facilità attraverso il mezzo di comunicazione all’epoca in voga.

Il criminologo greco sulla scia del pensiero di Sutherland ritiene che i criminali “white-collars” (in particolare i criminali finanziari e bancari) siano considerati “criminali rispettabili”, e che nei loro confronti non vi è nessuna reazione sociale nonostante le alterazioni e gli stravolgimenti che le loro attività illegali portano nella macro-economia:

*43 Nestor Courakis, *“Introduction à l’étude de la Criminilité en col blanc”*, in *Revue science criminelle et droit pénal comparé*, 1974, pagg. 765-788.

*44 Jean-Francois Gayraud-Carlo Ruta, *“Colletti criminali. L’intreccio perverso tra mafie e finanze”*, 2014 Lit Edizioni Srl.

la tossicodipendenza, la micro-criminalità, la violenza giovanile sono meno dannosi dei primi ma, ben veicolati dai mass-media, diventano fonte di allarme collettivo.

Lo stesso Cressey in uno scritto del 1953 (45) sviluppò la tesi che nei reati in materia finanziaria legati alla professione (ad esempio l'appropriazione indebita) spesso si viola un rapporto fiduciario e che in essi si riscontrano tre elementi essenziali:

1) la presenza di un problema finanziario (inconfessabile alle persone di cui egli ha stima) e l'occasione di compiere il reato; 2) sapere come realizzare concretamente il reato; 3) giustificare in modo accettabile i propri comportamenti in modo da preservare il buon giudizio che si ha di sé: ad esempio nel caso di appropriazione indebita dire di aver preso il denaro in prestito.

Il criminologo inglese Geis (46) approfondisce sia la definizione di Sutherland del colletto bianco e dei suoi crimini dalle origini fino al 1949 con

*45 D. Cressey, *"Other people's money. A study in the social psychology of embezzlement"*, New York, 1953.

* 46 Gilbert Geis, è stato Professore emerito del Dipartimento di Criminologia, Legge e Società presso l'Università di Irvine in California, Presidente della Società americana di Criminologia, ricevendo anche il premio "Edwin Sutherland" per le sue ricerche criminologiche, poi professore presso l'Università dell'Oklahoma e della Statale Californiana di Los Angeles, pubblicando durante la sua vita oltre 400 articoli riguardanti la criminalità e la giustizia penale.

l'evoluzione mostrata nelle sue formulazioni di "white-collar", sia le contestazioni e le critiche da parte di alcuni studiosi della materia, individuandone i motivi nella eccessiva genericità della "teoria differenziale", che poteva applicarsi anche alla criminalità comune. Inoltre, tale teoria risulta essere troppo incentrata sul concetto del tipo di autore, nonostante il criminologo statunitense abbia mostrato una trasformazione del suo pensiero in senso contrario (47).

Differentemente lo studioso inglese Geis pone la sua attenzione sul comportamento seguito dal white-collar piuttosto che sull'autore del reato; in particolare sulla corruzione economica e sul riciclo del denaro sporco, che comportano gravi squilibri al mercato libero e ai poteri dello Stato, in particolare la politica e il Potere legislativo: infatti lo Stato, il cui compito fondamentale è quello di creare le condizioni di una pacifica e civile convivenza tra i membri della società, viene lentamente ma inesorabilmente, spesso invisibilmente, minato. Di qui l'elevata pericolosità sociale del crimine degli "uomini d'affari" in quanto capace di avvelenare, senza danni apparenti e immediati, l'organismo statale, che diviene incapace di governare e di ricomporre le fratture e i conflitti intersoggettivi, che la corruzione economica comporta.

In un suo saggio del 1982 (48) Geis critica aspramente sia l'idea di Sutherland di ritenere che i criminali colletti bianchi abbiano le stesse

*47 G. Geis, *"White Collar and Corporate Crime"*, in Oxford University Press, 2016, pagg. 84-124.

*48 Gilbert Geis, *"On white-collar crime"*, 1982.

ragioni e spinte delinquenziali dei comuni criminali, sia la sua convinzione di una giustizia che non agisce nei loro confronti perché teme la loro inimicizia. Per avvalorare la sua tesi egli cita il Caso Antitrust del 1961 riguardante le apparecchiature elettriche pesanti, che vedeva imputati presso il Tribunale Federale di Filadelfia vari manager, inclusi diversi Vicepresidenti della General Electric Corporation e della Westinghouse Electric Corporation, le due più grandi società del Settore delle apparecchiature elettriche pesanti (49). Il processo e le condanne che ne seguirono, secondo Geis, oltre a dimostrare esattamente il contrario delle convinzioni di Sutherland, suggerivano anche che assicurare la punizione all' "Upperworld" potesse rappresentare il miglior deterrente alla commissione di futuri crimini societari.

In uno scritto del 2011 (50) il criminologo inglese passa in rassegna due secoli di corruzioni, frodi e comportamenti illeciti compiuti dai colletti bianchi e, in particolare, dalla criminalità aziendale fino alla riforma finanziaria "Dodd-Frank", che, nell'intento di tutelare maggiormente i consumatori, aveva modificato i meccanismi di regolazione della finanza al fine di rafforzare le leggi "antitrust" e le norme sulla corruzione e sulle frodi in vigore.

Secondo il suo pensiero, i "colletti bianchi" sono privi di etica e morale, ma particolarmente "creativi". Ciò suggerisce di modificare il diritto e le proce-

*49 Gilbert Geis, *"White-collar crime: The heavy electrical equipment antitrust case of 1961"*, 1995.

*50 Gilbert Geis, *"White-collar and corporate crime: documentary and reference guide"*, 2011.

dure penali introducendo concetti quali deterrenza, disgrazia pubblica, incapacità e riabilitazione, che danno pochi frutti nei confronti della criminalità tradizionale ma molti nei confronti di quella societaria (51).

Sulla scia di tale definizione aggiungiamo anche Emile Durkheim (52) per il quale il crimine viola la coscienza collettiva della società, e si poggia su concetti empirici-sociali, quali "dannosità", "pericolosità sociale" e "devianza", cioè come condotta divergente da regole di vita sociale, solo eventualmente da norme penali: il deviante provoca una reazione sociale, e anche un controllo sociale, che ha il suo grado più alto nel diritto penale, ma che si può realizzare anche attraverso altre forme di reazione sociale.

L'homo duplex di Durkheim può essere contemporaneamente violento e socievole. La società, di cui il garante morale è lo Stato, è soggetta a cambiamenti rapidi che fanno venire meno i valori morali e ogni forma di solidarietà, facendo emergere l'egoismo, le ambizioni sfrenate e l'antagonismo fra esseri umani; similmente anche l'economia vive rapidi cambiamenti che fanno venir meno qualunque norma morale.

La criminalità dei potenti si colloca proprio in tale sfera economica laddove

*51 Gilbert Geis e John Braithwaite, *"Sulla Teoria e l'azione per il controllo della criminalità societaria"*, Saggio del 1982.

*52 Durkheim Emile, *"The Division of Labour in Society"*, The Free Press, Glencoe 1960 e *"Professional Ethics and Civic Morals"*, London, 1996.

“sociale” ed “economico” sono in netta contrapposizione. Il criminale finanziario è affetto da tali deviazioni comportamentali da diventare un accumulatore compulsivo di Fondi Neri (53).

I criminologi Petter Gottschalk e Lars Gunnesdal (54) nel tentativo di determinare il profilo dei criminali “white-collar”, riassumono ed arricchiscono quanto già indicato da Sutherland, mettendo in primo piano sia la “Teoria della convenienza” di Shapiro del 1987 (il quale pone l’accento sia sulla fiducia che viene accordata all’autore del reato nel suo ambito professionale sia sulla sua posizione sociale che gli permette di accedere alle risorse necessarie per commettere e nascondere i reati), sia le caratteristiche e le peculiarità dei “criminali potenti”, elencate da vari criminologi (55): a) essi hanno un elevato stato sociale (“high social status”) e godono di fiducia e di rispetto che derivavano proprio dall’appartenere all’élite nella società (“the élite” rispetto alla maggioranza di persone ha più denaro, più potere, più conoscenza oltre posizioni sociali elevate);

*53 Baiguera Altieri Andrea, *“White-collar crime nel Diritto penale Europeo”*, 2017.

* 54 P. Gottschalk e L. Gunnesdal, *“White collar Crime in the Shadow Economy”*, pagg. 1-14.

*55 N.Leeper-Piquero e M.Benson, *“White-collar crime and criminal careers: Specifying a trajectory of punctuated situational offending”*, 2004, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 20, pagg. 148-165; ma anche Pontell et al. 2014, Stadler 2013.

b) i componenti tale élite, pur essendo una minoranza, si comportano con autorità nei confronti degli altri, che sono la maggioranza, e sono particolarmente attivi nel campo degli affari, nella pubblica amministrazione, nella politica, nelle associazioni e in molti altri settori della società; c) i loro membri di solito sono ben istruiti; sono in relazione con amici e partner importanti; sono ricchi a tal punto da non aver bisogno dei proventi di un crimine per vivere bene, in modo adeguato e dignitoso; d) i loro privilegi e l'autorità di cui godono, pur conosciuti generalmente da tutti, non risultano visibili e trasparenti; e) essi sfruttano la propria posizione essenzialmente per commettere un reato finanziario ed è proprio la loro posizione ad indurre le forze dell'ordine a una maggior cautela nell'avviare un'indagine penale; f) con le loro risorse economiche sono in grado di servirsi dei migliori avvocati e, in tribunale, da imputati, di comportarsi in modo tale da suscitare simpatia tra il pubblico, in parte anche per la propria appartenenza alla stessa classe ("*upper class*") dell'avvocato, del giudice e del procuratore: soprattutto il "colletto bianco" criminale "*does not look at himself or herself as a criminal, but rather as a community builder who applies personal rules for his or her own behavior*".

Aggiungerei che quest'ultimo pensiero solitamente è anche quello che di essi hanno la maggioranza delle persone!!!!

Del criminologo Henry N. Pontell ricordiamo la pubblicazione nel 2014, dall'eloquente titolo "*Too big to fail, too powerful to jail? On the absence of*

criminal prosecutions after the 2008 financial meltdown", (56), dove l'autore tenta di dare varie spiegazioni sui motivi che hanno generato la "*current global economic crisis that was spawned by the collapse of mortgage-based securities in the U.S that were sold world-wide*" (gli ormai famosi titoli tossici "subprime"): alla base di tali finanziamenti c'è semplicemente la frode, che da una parte ha fatto guadagnare alle banche e agli istituti finanziari enormi profitti e ai loro dirigenti ingenti "bonus", ma dall'altra ha coinvolto le stesse aziende in crisi finanziarie e bancarotte, gettando gli Stati Uniti e l'economia globale in una delle più grandi recessioni degli ultimi secoli. In realtà il vero problema è stata la risposta data fino ad oggi a quei grandi scandali finanziari dal governo americano, ritenuta dall'autore a tal punto insufficiente da non aver innescato importanti procedimenti penali e aver invece indotto le grandi istituzioni finanziarie a influenzare fortemente e negativamente il processo legislativo e regolamentare in materia. Da ultimo la prospettiva del noto penalista statunitense, Stuart P. Green, (57), che, in perfetta sintonia con il pensiero originario di Sutherland,

*56 Henry N. Pontell, William K. Black, Gilbert Geis, "*Troppo grande per fallire, troppo potente per essere imprigionato? Sull'assenza di procedimenti penali dopo il tracollo finanziario del 2008*", in "*Crimine, diritto e cambiamento sociale*", 2014, pagg. 1-13.

*57 Illustre professore di diritto presso la Rutgers Law School di New York, laureato sia in filosofia sia in giurisprudenza è autore di opere tradotte in italiano, francese, spagnolo, russo, turco e coreano.

esclude dalla categoria dei crimini dei colletti bianchi sia i reati convenzionali non collegati ad una realtà lavorativa sia i reati legati al crimine organizzato in quanto commessi da soggetti non aventi né elevato status sociale né rispettabilità: i crimini dei colletti bianchi hanno delle caratteristiche e proprietà comuni, che possono essere soggettive e/o oggettive e/o connesse a condotte che violano regole morali, chiamate "somiglianze familiari" (una sorta di tratti distintivi). Solitamente sono commessi da associazioni, società, enti no profit o di diritto pubblico; provocano dei danni diretti e indiretti non sempre facilmente individuabili e quantificabili (ad esempio con la corruzione le decisioni delle autorità pubbliche vengono modificate e trasformate a favore di alcuni a scapito di altri ma per essa tutta la comunità perde fiducia nei pubblici funzionari); soprattutto violano norme morali, provocando però gli stessi danni dovuti a comportamenti illeciti.

A seguito dei grandi scandali finanziari e delle conseguenti crisi economiche e sociali avvenute sia negli Stati Uniti che in altri Paesi europei, come l'Italia, negli ultimi decenni il dibattito politico, economico e scientifico è incentrato proprio sul "white-collar crime". Green rivolge le sue riflessioni sul contenuto morale di tale crimine, che è una forma di devianza "ambigua" avendo riguardo sia ai soggetti che delinquono sia alla cognizione che di essi ha l'opinione pubblica. Per meglio comprenderlo è necessario analizzare la morale quotidiana, dalla quale discendono molteplici ambiguità, in modo

da poter spiegare le differenze fra comportamenti "leciti", ma disonesti e audaci, e comportamenti a tal punto deplorabili da diventare illeciti, oggetto di sanzioni penali. Ad esempio, per capire quale è il limite tra l'elusione della tassazione e il reato di evasione fiscale è necessario avvalersi congiuntamente di mezzi giuridici e morali.

Infatti i principali reati economici (frode, evasione fiscale, corruzione, insider trading) prendono forma proprio da poderose norme morali: la sua è una sorta di moralismo legale per il quale non è "criminale" soltanto la condotta giudicata penalmente illecita (58).

2)La definizione "giuridica" o "normativa" del crimine dei colletti bianchi, secondo la quale per tale categoria sono necessari dei criteri formali, strettamente legati alla qualifica di reato nel diritto positivo, cioè una devianza da regole formali comportante una sanzione penale: il criminale è colui che compie delle azioni ritenute reati dall'ordinamento positivo, per le quali è intervenuta una sentenza penale di condanna passata in giudicato. Secondo il criminologo Paul Tappan (59) il concetto di crimine riporta alla

*58 Stuart P. Green, *Lying, Cheating, and Stealing: a Moral Theory of White Collar Crime*, 2006, Oxford University Press, opera pluripremiata; e Edizione Italiana a cura di Enrico Basile, *Il crimine dei colletti bianchi. Mentire e rubare tra diritto e morale*, Università Bocconi Editore, 2014

*59 Paul Tappan, "Who is the criminal?", in *American Sociological Review*, 1947, pagg. 12 e ss.

presenza di una norma di diritto positivo penale che viene intenzionalmente e dolosamente violata, innescando un procedimento giudiziario volto ad imporre una sanzione.

Dunque l'idea di Sutherland di definire "criminale" anche chi non viene prima "giudicato" (o in alcuni casi giudicato senza violazione di leggi) e "condannato", è inadeguata (60).

Il punto debole però della teoria di Tappan si ritiene risiedere nella eccessiva restrizione ai soli individui condannati e detenuti (in realtà tale idea era considerata propria di Lombroso). E' a tutti chiaro che il diritto penale muta nel tempo e nello spazio: la relatività delle norme penali comporta che l'atto che oggi è ritenuto reato, domani non lo è più, in quanto ciò che viene qualificato reato dipende dal variabile contesto culturale e sociale che la politica recepisce. Di qui la necessità di Sutherland di considerare criminali anche quei comportamenti antisociali dei colletti bianchi che non sono solo collegati ad una norma di diritto positivo avente rilevanza penale. La visione del criminologo e sociologo americano, sicuramente più ampia rispetto a quella di Tappan, comporta tuttavia che l'atto venga ancorato ad un parametro legale certo, non necessariamente penale, ma rilevante per il diritto civile e/o amministrativo e/o tributario. Entrambi i criminologi sembrano comunque avere come punto di riferimento il legislatore con tutte le sue norme, di qualunque natura siano, oltre i giudici con le loro decisioni.

*60 G. Slapper e S. Tombs, Harlow, *"Corporate-crime"*, 1999 in *"Perché i potenti delinquono"*, Vincenzo Ruggiero, 2015, Feltrinelli, pag. 28.

Vi è la necessità però da parte loro di andare ben al di là del codice penale e di considerare un atto un "reato" nella sua accezione più ampia di quanto non faccia il codice penale, perché altrimenti il risultato sarebbe troppo limitante e unilaterale.

E' pertanto sufficiente un atto punibile dalla Stato con una sanzione, sia essa penale, amministrativa, civile, tributaria.

Sulla scia di tali due ultime determinazioni se ne innesta un'altra che le riunisce (che anche Sutherland non aveva mancato di rilevare): il crimine dei colletti bianchi deve avere sia una qualificazione giuridica come fatto socialmente dannoso sia una conseguente previsione di sanzione, non necessariamente penale, essendo sufficiente anche una amministrativa o civile. Del resto lo stesso Sutherland aveva ritenuto che per la definizione del comportamento criminale fossero sufficienti sanzioni non necessariamente penali, ma anche di altri campi della giustizia, in quanto comunque afflittive. Comunque sia, l'idea di fondo è che un criminologo non può poggiarsi esclusivamente sull'ordinamento penale ma deve ritenerlo solo un punto di partenza dal quale necessariamente discostarsi per non delimitare troppo il proprio oggetto di studio.

3)Una ulteriore definizione, che fa una sintesi fra quella cosiddetta "soggettiva" (che ha per oggetto soltanto l'autore del reato e le sue caratteristiche) e quella "oggettiva" (che prende in considerazioni le sole peculiarità oggettive della condotta criminale tenuta), considerate entrambe troppo limitative nella loro eccessiva dogmaticità, è quella sviluppata da

Dionysios Spinellis (61): i "white-collar crimes" rientrano in una ampia categoria di reati denominata "top hat crimes": illeciti compiuti dai "politicians in office", cioè da politici intesi in senso lato e pubblici ufficiali (62). Essi rivestono determinate posizioni soggettive con specifiche qualifiche, lottano per andare al potere, che usano nel modo più ampio possibile, avendo ampia facoltà di azione e decisione. Essi in alcuni casi violano i diritti umani dei cittadini (come nel caso di dittature), in altri le regole democratiche e lo Stato stesso (imbrogli per andare al potere), violano spesso le norme poste a difesa delle dinamiche economiche (corruzione, frodi e finanziamenti illeciti) mettendo in crisi sia l'economia nazionale sia lo Stato di diritto, i quali si fondano sulla fiducia dei cittadini nelle Istituzioni, sulla capacità di reazione attraverso il sistema di leggi penali e sull'indipendenza della magistratura in grado di promuovere l'azione penale anche nei confronti dei politici.

* 61 Professore emerito della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Atene, che, oltre ad avere altri ruoli accademici presso Istituti Nazionali ed Europei di diritto penale e criminologia, ha pubblicato undici libri e vari articoli in riviste di diritto greco, tedesco, americano austriaco, israeliano.

*62 D. Spinellis, *"Crimes of politicians in office or top hat crimes"*, in "Crime by Government", Association International de Droit Pénal, Erès, 1995

L'opera di Sutherland rimane ancora oggi di fondamentale importanza e di grande efficacia, avendo riguardo sia al suo impianto base sia alle sue idee, e, solo a seguito delle mutate condizioni sociali, politiche, economiche e tecnologiche, è stata perfezionata da criminologi e sociologi, che hanno ampliato l'oggetto della sua indagine non solo alle condotte di singoli soggetti ma anche alle grandi industrie, agli enti finanziari, agli apparati dello Stato e alle organizzazioni economiche strutturate, potenti detentori di ingenti risorse economiche, che esercitano il loro potere per commettere reati. Le teorie del criminologo e sociologo americano hanno guidato e tutt'ora guidano la criminologia e la sociologia, dando vita però alle più disparate definizioni di cosa sia il reato dei "potenti": il dibattito è tutt'ora aperto.

CAPITOLO 2

LA CRIMINOLOGIA ITALIANA E LO STUDIO DEI CRIMINI DEI COLLETTI BIANCHI PRIMA E DOPO SUTHERLAND. LA LEGISLAZIONE ITALIANA DI CONTRASTO DEL "WHITE-COLLAR CRIME, DEL CRIMINE ECONOMICO E DELLE INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ECONOMIE LEGALI.

-PARAGRAFO 1-

LA CRIMINOLOGIA ITALIANA E LO STUDIO DEI WHITE-COLLAR CRIMES, DEI CRIMINI ECONOMICI E DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI.

In Italia lo studio dei colletti bianchi e dei loro crimini si intreccia e si arricchisce di un argomento in più, lo studio delle organizzazioni criminali, in particolare della mafia. Lo studio delle mafie e le sue collusioni con i colletti bianchi sarà oggetto di attenta analisi da parte dei criminologi italiani. Spesso l'intreccio è talmente stretto e capillare che lo scrittore Pino Arlacchi arriva a parlare di "mafia imprenditoriale" (1).

Sutherland con la sua "teoria delle associazioni differenziali" studiava il "conflitto" delle associazioni e faceva emergere il "conflitto" esistente fra chi rispetta e chi non rispetta la legge, che può essere il "povero" ma anche il "ricco" o il "potente", il "colletto bianco" insomma. Il "conflitto" che egli analizza è quello presente nella stessa società americana nella quale coesistevano contemporaneamente più sistemi normativi volti a regolare i comportamenti dei diversi gruppi sociali e delle varie etnie presenti.

*1 Pino Arlacchi, *"Mafia imprenditoriale"*, 1983, Bologna.

Gli Stati Uniti d'America si presentavano come il paese dell'immigrazione per eccellenza, pronto ad accogliere individui provenienti da ogni parte del mondo, rappresentando per tutti una notevole opportunità di "forza lavoro", che però inevitabilmente introduceva culture, regole di comportamento diverse e eterogenee.

La Scuola di Chicago, alla quale Sutherland inizialmente aderisce, in relazione a ciò, partendo da un concetto di "ecologia urbana" guarda la città come un organismo vivente, che ha proprie e diverse regole di funzionamento in quanto diverse sono le subculture e le classi sociali presenti, che ha propri valori e scopi diversi: la criminalità ha origine dal conflitto tra tali subculture.

Oggigiorno invece lo scontro si è allargato alle posizioni sociali che operano rispetto ai rapporti di produzione ed è scevro dalle idee moralistiche di Sutherland.

Il criminologo americano, come abbiamo avuto modo di analizzare nel capitolo precedente, aveva solo accennato al rapporto tra criminalità economica e organizzata, che altri successivamente svilupperanno al meglio con lo studio sulla criminalità finanziaria ed economica, che può assumere anche la forma di criminalità organizzata. La criminologia, a partire dagli anni 80 rivolge il suo sguardo ai mercati nazionali ed esteri, all'uomo "cosmopolita" i cui limiti e confini sono quelli dell'intero mondo: gli illeciti criminali hanno portata transnazionale, il "singolo" diventa "società", "persona giuridica", "associazione", e il discrimine fra crimine dei colletti bianchi e crimine organizzato è sempre meno marcato, fino a diventare

“crimine mafioso” oltre che sistema corruttivo organizzato in colletto bianco (2).

Lo stretto intreccio (fatto di corruzione, collusione e abusi) tra politica, economia e pubblica amministrazione non è semplice da scoprire in quanto vengono utilizzate tecniche sempre più sofisticate che lo Stato con difficoltà riesce a prevenire (la “mano invisibile” di cui Adam Smith parlava riferendosi alla Provvidenza, e grazie alla quale nel libero mercato, dove regna la ricerca egoistica del proprio interesse, viene riportato il cosiddetto equilibrio economico generale, può essere mutuata a favore del crimine, che veicola a proprio favore l’economia nazionale, proprio come una mano invisibile). Da una parte l’ordinamento giuridico rincorre tale forma di crimine cercando di scoprirlo per ridurne i danni, dall’altra essa spesso si muove sotto traccia e senza scalpore in modo da non essere scoperta.

La differenza odierna rispetto a quanto ci ha raccontato Sutherland riguarda una diversa sensibilità delle persone riguardo tali crimini, le quali si rendono ben conto, ora più di allora, dei suoi effetti negativi, non più “astrattamente dannosi” ma “realmente pericolosi” per le Macroeconomie nazionali. In Italia, soprattutto dopo “Tangentopoli”, ci si rende conto che la corruzione, la concussione, l’abuso d’ufficio, gli scandali finanziari, lo smaltimento illegale dei rifiuti, i reati ambientali, la violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, sono condotte illecite che hanno una grande rilevanza sociale e danneggiano molto di più, sia quantitativamente che qualitativamente,

*2 Carlo Ruta e J. F. Gayraud, *Colletti criminali. L’intreccio perverso tra mafie e finanze*, 2014 Lit Edizioni Srl.

rispetto alla criminalità convenzionale, allo "street crime". Infatti la distruzione ambientale, i morti sul lavoro, i morti da malattie ambientali, il crollo economico dei piccoli investitori lasciano tracce profonde nella società civile.

Ecco che la categoria dei "colletti bianchi" deve essere estesa ai legami funzionali con la criminalità organizzata. Il sociologo Vincenzo Ruggiero (3) si spinge oltre, giungendo a definire la distinzione tra crimine economico e crimine organizzato solo un' "*anomalia analitica*", e mettendo in rilievo l'intenso e tenace intreccio esistente fra crimine economico e la mafia italo-americana. Ancora oggi è comunque presente tra i criminologi il tema dell'esistenza o meno di un solco deciso tra crimine organizzato e crimine dei colletti bianchi.

Il primo studioso del fenomeno nel suo complesso non è un criminologo ma un giornalista, economista e politico toscano, Leopoldo Franchetti, che studia a 360° la "questione meridionale", ritenendola un caposaldo della sua attività politica (4). Essenziale per lui una riforma agraria che, anche attraverso un imponente intervento economico, possa porre fine all'arretratezza del settore, migliorando le condizioni culturali e sociali dei contadini meridionali, che spesso vivono nell'ignoranza, inconsapevoli dei propri diritti eppure tanto volenterosi e disponibili al sacrificio nonostante l'arretratezza dei mezzi di lavoro, le proprie superstizioni e soprattutto il vivere sotto la continua oppressione delle mafie, colluse con le autorità locali.

*3 Vincenzo Ruggiero, "*Perché i potenti delinquono*", 2015, Feltrinelli.

*4 Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, "*La Sicilia nel 1876*", Vallecchi Editore, 1925, Firenze.

Con la riforma agraria, secondo Franchetti, si possono ridurre i latifondi, realizzando tante piccole e medie proprietà, si possono concedere crediti agricoli e si può favorire anche lo sviluppo industriale, riuscendo in tal modo a porre le basi per battere la corruzione della Pubblica Amministrazione e gli intrecci criminosi tra pubblici ufficiali e malavita organizzata.

Franchetti conduce la sua analisi insieme al politico, anch'esso toscano, il Barone Sidney Sonnino, "senza ipocrisia", spesso in contrasto (a volte in maniera eclatante) con la concomitante "Relazione" della Commissione parlamentare istituita nel 1875 per la Sicilia: il Mezzogiorno e le sue Isole avrebbero potuto essere governate meglio, se solo si fossero riformati i contratti agrari, ponendo fine, in particolare in Sicilia, "*ai lucri del proprietario*" del latifondo e ai fenomeni criminali del brigantaggio e della "mafia" (all'epoca circoscritta alla sola Sicilia), cioè "*audacissimi malfattori*" che commettono rapine, sequestri, omicidi, taglieggiamenti. Lo scopo della riforma è quello di promuovere il progresso economico e sociale, e di migliorare la vita della popolazione, in particolare le condizioni di vita dei contadini, che tanto peso hanno nella vita economica del Paese. Il governo per fare fronte a tali fenomeni criminali aveva messo in atto provvedimenti eccezionali in modo da ristabilire l'ordine e la sicurezza pubblici senza tuttavia ottenere fino a quel momento risultati eclatanti. I due autori dell'innovativo studio girarono in lungo e in largo la Sicilia con la consapevolezza che, a differenza dei membri inviati dal Governo centrale e facenti parte della Commissione parlamentare, essi avrebbero ottenuto

maggiori informazioni dai privati, da funzionari pubblici, da imprenditori, da nobili e da latifondisti, che avrebbero avuto meno riserbo, meno remore e meno timore nel descrivere più liberamente le condizioni di vita della popolazione ed i retroscena della vita sociale con le interazioni esistenti fra le varie classi sociali.

Il quadro che ne emerge è di una stupefacente attualità, tanto da far sembrare il racconto un odierno "de ja vù". Nonostante la benevolenza con la quale essi venivano accolti dalla popolazione, tuttavia si muovevano con una "guardia del corpo", che vigilava sulla loro incolumità con "carabine e rivoltelle di grosso calibro".

In tutta la Sicilia erano presenti bande criminali, dei cui componenti spesso non si conosceva il nome, che commettevano azioni criminose (ricatti, rapine imposizioni) nei confronti di imprenditori, commercianti, industriali, soprattutto di contadini, che potevano ricevere "tutele" solo attraverso la dazione di "contributi". Il "brigantaggio", costituito in bande armate, a fronte di denaro dava "preziosi servizi" in nome del Governo, *"sovvertendo qualunque forma di moralità"*: esso però avrebbe avuto vita breve se non avesse avuto l'appoggio della politica locale e se non avesse coltivato una serie di rapporti, prima superficiali, poi via via più stretti con i cittadini. Si era infatti creato verso questo fenomeno criminale un ambiente decisamente favorevole, che ne esaltava alcune volte la generosità, altre volte la riparazione dell'ingiustizia al posto dello Stato: gli stessi funzionari

pubblici ne parlavano con ammirazione e simpatia, spesso con deferenza (5).

Quella del "brigantaggio" sembra però essere una criminalità "convenzionale" più semplice rispetto ad una forma di criminalità più perniciosa, la mafia, talvolta esaltata dalle stesse Istituzioni Pubbliche (6). La carenza di viabilità terrestre e la mancanza di bonifica dei terreni dalla malaria, dunque l'arretratezza strutturale dei luoghi, l'insufficienza dei servizi pubblici, il bisogno insoddisfatto di giustizia e l'oppressione tributaria, impediscono qualsiasi forma di progresso sociale ed economico: la Sicilia diventa terreno fertile, l'humus sul quale attecchisce la "mafia", che non è un fenomeno solo siciliano perché in altre regioni di Italia ci sono

* 5 L. Franchetti e S. Sonnino "La Sicilia del 1876", pag. 13 della "Prefazione", dove si riporta uno stralcio della "Nuova antologia", di Enrico Onofri, del febbraio 1877: *"Briganti si aggirano attualmente per le campagne dell'isola, lasciando fama delle loro prodezze"*.

* 6 L. Franchetti e S. Sonnino, "La Sicilia del 1876", pag. 14 della "Prefazione", dove si riporta sia il pensiero del Prefetto di Caltanissetta *"E' mafioso colui che per un sentimento medioevale crede di poter provvedere alla sicurezza ed incolumità di sé stesso e dei propri averi, mercè il suo valore e la sua influenza personale, indipendentemente dall'azione dell'autorità e della legge"* sia le affermazioni di Enrico Onofri, nella sua "Nuova antologia", 1877, riguardo il comune significato in Sicilia per "mafioso" : *"si intende chi ha del coraggio e sa darne le prove"*.

altre forme simili tipo la "camorra" di Napoli, le "squadracce" di Romagna e Bologna, i "pugnalatori" di Parma, i "sicari" di Roma, ma non è del tutto assimilabile a queste forme criminali in quanto ha delle caratteristiche tutte sue, essendo *"un sentimento congenito o una disposizione datasi che porta all'esercizio di qualsiasi prepotenza con o senza lucro"* (7).

Il politico toscano capì come pochi il fenomeno mafioso (8) e il quadro che ne emerge è di una stupefacente modernità.

Egli ne ha tracciato con precisione le sue caratteristiche, ma soprattutto aveva fatto un "j'accuse" nei confronti dello Stato e di tutte le Istituzioni, locali e governative, che avevano combattuto il latifondo (ritenendolo causa fondante dei problemi siciliani), non attraverso un'organica riforma agraria ma con svariati provvedimenti infruttuosi visto che esso si ricostituiva velocemente per varie ragioni di seguito riportate:

* 7 L. Franchetti e S. Sonnino, *"La Sicilia del 1876"*, pag. 15 della "Prefazione".

*8 L. Franchetti e S. Sonnino, *"La Sicilia del 1876"*, pag. 22, § 27 "La Mafia", Capitolo 1: "Così si formano quelle vaste unioni di persone d'ogni grado, d'ogni professione, d'ogni specie, che senza aver nessun legame apparente, continuo e regolare, si trovano sempre unite per promuovere il reciproco interesse, astrazione fatta da qualunque considerazione di legge, di giustizia e di ordine pubblico: abbiamo descritto la MAFIA, che una persona d'ingegno, profonda conoscitrice dell'Isola ci definiva nel modo seguente: «*La Mafia è un sentimento medioevale; Mafioso è colui che crede di poter provvedere alla tutela e alla incolumità della sua persona e dei suoi averi mercè il suo valore e la sua influenza personale indipendentemente dall'azione dell'autorità e delle leggi*».

a) sia per manovre e pratiche di dazioni di quote fittizie;

b) sia per la mancata alienazione direttamente ai contadini che vi lavoravano e che per i loro bassi salari perpetuavano il massiccio sfruttamento delle masse agricole. I patti agricoli così come erano strutturati favorivano lo sviluppo delle mafie più che del brigantaggio (comunque fenomeni strettamente connessi) in quanto le mafie locali spesso intervenivano per sedare le rivolte dei contadini e riportare l'ordine pubblico. Anzi si può affermare che la loro "gestione" dell'ordine pubblico avveniva parallelamente a quella dello Stato ma era più forte, più rispettabile e ritenuta più legittima rispetto a quella del Governo centrale, imposta per legge.

Inoltre, contribuivano a peggiorare la situazione, le continue sovvenzioni pubbliche, che venivano date solo per tenere tranquilla la popolazione e che prendevano varie strade e rivoli ma non quelli ai quali erano destinate.

In particolare gli autori fanno riferimento sia alle somme concesse dal Governo alla Società di navigazione "Trinacria", che, continuamente sull'orlo del fallimento, riceveva milioni di lire per un risanamento societario che non sarebbe mai avvenuto, sia alle continue elargizioni da parte del Banco di Sicilia che si esponeva imprudentemente a favore di svariate società che poi fallivano senza la restituzione dei debiti contratti. Le mafie dunque proliferavano e la soluzione data dal deputato siciliano per risolvere il problema era cominciare innanzitutto con il mitigare i patti coloniali in modo da portare ad una prosperità economica sufficiente almeno per ridurre la

povertà e limitare le crescenti ribellioni.

Poi era necessario realizzare le infrastrutture, dando un più rapido impulso alla viabilità attraverso la costruzione e la manutenzione di opere stradali, a cui la Legge del 30 agosto 1868, non era riuscita a dare impulso, in quanto la normativa emanata aveva trovato sia la resistenza dei Comuni sia grandissime difficoltà finanziarie per applicarla sia l'impossibilità di trovare appaltatori.

La sua "mafia" (simile a quella da noi conosciuta dopo il secondo dopoguerra) si annidava soprattutto nelle grandi città, e, in particolare nella città di Palermo e nelle zone vicine, in quanto lì vi erano gli affari economici maggiori, essendo un centro importante dove risiedevano le maggiori Istituzioni dell'isola, insomma il luogo per antonomasia della politica e degli affari: Tribunali, Parlamento regionale, Prefettura, gli Istituti di credito.

Ad un secolo dal suo scritto alcuni criminologi ritengono similmente che "Cosa nostra" è "Palermo-centrica".

Dunque, secondo le conclusioni dell'innovativo studio del Frascetti e del suo compagno di viaggio, il fulcro della questione mafiosa risiede nella corruzione dei dipendenti pubblici e nella loro collusione con i mafiosi: gli uffici e le funzioni pubbliche sono governate dalla "classe dominante" per i propri interessi e per i propri benefici, lasciando le briciole ai piccoli proprietari, ai lavoratori e ai contadini, che non si ritengono più tutelati dalle leggi nazionali e che non ritengono migliorabile il proprio stato sociale. I funzionari dello Stato elogiano ufficialmente la mafia, servendosi di essa

anche come forza pubblica utilizzata per fare "pulizia" di facinorosi nelle città e nelle campagne; gli organi di Governo la tollerano come la maggior parte dei siciliani.

L'allora Ministro della Giustizia, Mancini, la ritiene un fenomeno criminale sconfiggibile con la *"sana applicazione del codice penale quale oggi esiste"* (9).

Franchetti e Sonnino concordano nel ritenere che il Governo nulla facesse per combattere alla radice il fenomeno mafioso anche perché esso era ben diverso dal brigantaggio: il brigantaggio e il malandrinaggio erano simili ad altri fenomeni criminali del "continente", che avevano predominanti l'esercizio della violenza, e che non venivano denunciati dalla popolazione per paura; la mafia invece era un fenomeno criminale più capillare, che usava impiegati e funzionari pubblici di ogni ordine e grado per avere informazioni e notizie che li riguardavano in modo da anticipare le mosse

*9 L. Franchetti e S. Sonnino, *"La Sicilia del 1876"*, pag. 26, Prefazione: «*Ho voluto studiare, egli disse, da vecchio criminalista se il fenomeno della mafia da sè solo costituisse reato e quindi potesse diventare oggetto di procedimento penale. Io non debbo e certamente non intendo imporre la mia opinione a nessuno. Spetta ai magistrati di pronunciarsi con piena indipendenza, ma io non posso nascondervi di avere acquistato il convincimento che trattandosi di un'organizzazione latente o manifesta di persone che si propongono di far prevalere la violenza, l'intimidazione e l'inganno, per costringere i cittadini a non usare dei loro diritti o per farli soggiacere a indebite coercizioni, una sana applicazione del codice penale quale oggi esiste potrebbe bastare*».

degli organi giudiziari; un'organizzazione che corrompe, in stretta connessione con uomini del potere.

La "mafia" è un fenomeno sociale; anzi Franchetti la ritiene *"una maniera di essere di una data Società e degli individui che la compongono ed in conseguenza, per esprimersi efficacemente ed in modo da ottenerne un'idea chiara, conviene significarlo non con un sostantivo, ma con un aggettivo. L'uso siciliano, giudice competente di questa materia, lo esprime precisamente coll'aggettivo 'mafioso', col quale non viene significato un uomo dedito al delitto, ma un uomo che sa far rispettare i suoi diritti, astrazione fatta di mezzi che adopera a questo fine. E siccome nello stato sociale che abbiamo cercato di descrivere, la violenza spesso è il miglior mezzo che uno abbia di farsi rispettare, così è nato naturalmente che la parola usata in senso immediatamente derivato, venisse ad esprimere uomo dedito al sangue"*. Il sostantivo 'mafia' ha trovato pronta una classe di violenti e di facinorosi diversa però dai "volgari malfattori" di altri paesi. Proprio per le sue caratteristiche è necessario fare di più per combatterla: non solo repressione, seppur in alcuni casi necessaria, ma anche promuovere una procedura giudiziaria particolare nel caso di delitti ritenuti connessi, volta a guardare sia i loro autori, sia soprattutto gli intrecci e le relazioni che vi sono, prestando attenzione anche ai parenti degli indiziati e a tutti coloro che, in rapporto con gli autori, possono intimidire anche con violenza i testimoni; inoltre lo Stato italiano, se veramente vuole rimediare

ai mali della Sicilia *"deve valersi per governarla degli elementi che gli fornisce la Nazione ad esclusione dei Siciliani"*, deve *"sostituire alla forza privata quella della Legge"*, e deve far sì che il personale di ogni grado e d'ogni ordine così amministrativo come giudiziario abbia delle qualità che *"sono molto superiori a quelle che si richiederebbero in circostanze ordinarie dal personale più perfetto"*.

Franchetti e Sonnino, al tempo vennero considerati due calunniatori soltanto per aver fatto il loro dovere e aver scoperchiato *"i dolori e le deficienze della Sicilia"*. Ciò avviene anche oggi e quando qualcuno, sia esso un giornalista, uno scrittore, un criminologo, un sociologo tenti di descrivere un fenomeno criminale secolare, quale è quello mafioso siciliano, al fine di trovare delle soluzioni per limitarlo, viene subito tacciato di essere in malafede e di voler rovinare il buon nome della Sicilia e dei siciliani.

Insomma per il giornalista e politico toscano la "mafia" è costituita da una banda di malfattori con delle caratteristiche "speciali", operante soprattutto nella città di Palermo e dintorni, essendo un vero e proprio gruppo affaristico criminale, vicario della pubblica sicurezza, che, difendendo persone e cose da criminali convenzionali, si sostituisce allo Stato; ma non solo questo, perché la "mafia" acquista al contempo potere in collaborazione con gli stessi organi pubblici, locali e nazionali, che si lasciano corrompere e sono con essa collusi. Essa ha anche un elemento caratterizzante che è l'omertà.

Solo sotto l'egida fascista la mafia siciliana in parte lascia l'isola e sbarca in America.

Quella descritta da Franchetti dunque è già la "Cosa nostra", come l'abbiamo conosciuta ai tempi degli omicidi di Falcone e Borsellino e delle loro scorte; cioè non è la solita criminalità che può essere combattuta con facilità dallo Stato, ma "criminalità, intelligenza e omertà" come l'aveva definita e descritta il capo-mafia, il "capo dei capi", la "belva", Totò Riina, nel corso di un interrogatorio successivo al suo arresto avvenuto nel 1993, dopo 24 anni di latitanza "comoda" nel suo paese natale.

Franchetti non affronta il problema criminologico delle "classi pericolose", ma guarda la politica e l'amministrazione della Sicilia, ritenendo la "mafia" espressione della classe media che sostituisce lo Stato nella gestione dell'ordine pubblico, venendo a patti con i poteri statali.

Il problema legato alla realtà mafiosa siciliana tornò alla ribalta nel 1893 con il delitto di Emanuele Notarbartolo (10) che venne ucciso a Palermo dopo poco tempo dalla pubblicazione della sua "Relazione" sullo stato della Sicilia.

*10 Emanuele Notarbartolo fu banchiere e politico palermitano, sostenitore del liberismo conservatore, rappresentante della Destra Storica; fu anche Sindaco di Palermo e ricoprì la carica di Direttore generale del Banco di Sicilia, nominato dal Governo "Minghetti", al fine di salvare l'Istituto di credito da sicuro fallimento e di riorganizzarlo attraverso una stretta alle concessioni del credito, erogato fino a quel momento senza fidejussioni in base ai soli di principi clientelari.

Ebbe il coraggio di denunciare, tra le altre cose, anche la presenza nel Consiglio di Amministrazione del Banco di Sicilia di molti politici legati alla mafia locale e, per questo suo coraggioso atto, venne dimissionato dal Governo "Crispi" e sostituito con il Duca Giulio Benso della Verdura.

Da ricordare anche il sociologo Gaetano Mosca che scrisse nel 1900 il saggio "*Che cosa è la mafia*", ben rappresentando la realtà criminale dell'isola, dove le cosche mafiose e le classi ricche si incontrano per la commissione di grandi frodi finanziarie. Per il sociologo però il fenomeno "mafioso" non è soltanto siciliano, ma la punta di un iceberg, chiamato "capitalismo" e "finanza criminale". Infatti egli sottolinea che anche a Milano esiste lo stesso "problema" da parte delle forze dell'ordine e della magistratura di indagare e di inquisire persone appartenenti alle "classi sociali elevate" coinvolte in frodi bancarie ("*grossi abusi bancari*").

A tal proposito il Mosca ricorda la figura di Filippo Cavallini, avvocato, imprenditore e deputato bresciano, simbolo del "trasformismo" politico in quanto prima venne eletto nelle fila della Destra, poi si spostò nelle file della Sinistra, per poi convergere al Centro. Il deputato investì le sue ricchezze in molte testate giornalistiche, oltre a fondare la Banca della Lomellina, dalla quale uscì poco prima del suo fallimento.

Coinvolto in varie vicende giudiziarie, fra cui finanziamenti in nero, molte questioni bancarie opache fino allo scandalo legato al Banco di Napoli (amministrato con malversazioni e fondi illeciti) e spionaggio, divenne il

simbolo degli intrighi e dei rapporti inquinati tra poteri economici, finanziari e politici dell'Italia dei primi decenni del Novecento.

La sua storia venne raccontata da Corrado Augias, nelle vesti di storico e giallista, nel *"Il Paese in vendita"*, Rizzoli, 2013, che ne fa un resoconto simile agli odierni scandali finanziari e alle sue dinamiche. Nel corso degli anni i suoi problemi con la legge si risolsero con assoluzioni in Appello. Insomma allora come ora *"i ladri di banche"* la fanno sempre franca!!!

Nel suo racconto Mosca ricorda come durante il processo di primo grado e il successivo appello riguardante il delitto di Notarbartolo (avvenuto durante un viaggio in treno), per il quale vennero arrestati l'onorevole Palazzolo Raffaele e il mafioso Giuseppe Fontana, si parlò per la prima volta di "mafia" collusa con la politica. La condanna in appello a 30 anni dei due imputati venne però annullata in Cassazione per vizi di forma e, poi, una volta tornati in appello, essendo morto suicida l'unico testimone, reo confesso, che aveva chiamato in correità i due suindicati imputati, entrambi vennero assolti per insufficienza di prove.

Durante i processi dai quali emersero i legami tra mafia, poteri economici e bancari, si costituirono anche dei Comitati "pro" Sicilia per negare l'esistenza della mafia siciliana, che, secondo questi, era "entrata" in processo solo "per diffamare l'isola e i suoi cittadini".

Per quanto fortemente innovativi e puntuali, i racconti dei fenomeni criminali trattati da Franchetti, da Sonnino e da Mosca non possiedono i requisiti di scientificità criminologica.

Solo grazie a Cesare Lombroso la Criminologia in Italia, comincia ad avere un reale peso e valore scientifico, in particolare a partire dal 1876 quando l'allora medico militare (poi professore presso l'Università di Torino) scrive l'opera "*L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alle discipline economiche*". Inizialmente egli si soffermò soltanto sulle caratteristiche fisiche dei delinquenti, considerando determinanti i fattori congeniti dell'individuo che delinque (l'antropologia lombrosiana con il concetto di "*criminale per nascita*"). Successivamente, con un mutamento profondo riguardo alla sua idea delle masse proletarie come "classi pericolose", il criminologo, insieme con i suoi seguaci, fu il primo a studiare compiutamente le criminalità finanziarie ed economiche, soprattutto bancaria. Egli squarciò il velo sugli scandali finanziari e sulla società del tempo, che vennero "sbattuti" in prima pagina, provocando la reazione scomposta delle Istituzioni che videro per la prima volta seriamente traballare le posizioni privilegiate delle quali avevano sempre goduto indisturbati: individuò i cosiddetti "delitti evoluti", tra i quali la corruzione e la collusione, propri delle "classi del denaro", compiuti da categoria di delinquenti, certamente non figlia dell'indigenza (11).

Per comprendere le ragioni che spinsero il criminologo a divenire un pioniere dei crimini dei colletti bianchi italiani, assumendo una veste scomoda nei

*11 Cesare Lombroso, "*Funzione sociale del delitto*", 1897.

confronti delle Istituzioni, non possiamo non prescindere dalla realtà economica e sociale di quel periodo: come non ricordare lo scandalo della Banca Romana nel 1892, il primo vero scandalo dell'Italia unita che coinvolse il Presidente del Consiglio (Giolitti), Ministri, vari parlamentari, giornalisti. La grave crisi di solvibilità dell'Istituto di credito era dovuta alla cattiva gestione finanziaria per aver sostenuto un'esagerata crescita immobiliare (che si rivelò ben presto una "bolla"), e le richieste economiche dei politici oltre a prestiti a lunghissimo termine trasformatisi in crediti inesigibili.

Ci fu un'inchiesta parlamentare e un'inchiesta giudiziaria, che si concluse quest'ultima però con l'assoluzione di tutti gli imputati e l'intervento statale per chiudere una voragine di debiti.

Anche Lombroso come Sutherland capì che attraverso l'analisi delle criminalità dei potenti si poteva comprendere il processo attraverso il quale il "colletto bianco", inteso nel più ampio senso possibile, si organizzava fino a diventare "crimine organizzato". Il crimine non è più "atavico" ma si annida nei settori della vita pubblica e politica, attraverso dei nuovi reati, legati a "*nuovi rami di truffa o di intrigo politico, o di peculato*": parlamentari e politici, amorali e viziosi, compiono spesso truffe e delinquono coperti da leggi e norme che loro stessi hanno emanato.

Egli tracciò la strada alla moderna criminologia, della quale si compresero compiutamente i compiti e le sfere di competenza: la sociologia del diritto, l'esame della criminalità, cioè la natura e i motivi del comportamento

criminale, ma anche e soprattutto la prevenzione del crimine e i provvedimenti necessari a fronteggiare i comportamenti delittuosi, commessi anche dalle classi privilegiate.

La "mafia" (insieme al crimine organizzato) descritta da Franchetti, da Mosca e in parte da Lombroso sul finire dell'Ottocento ed agli inizi del Novecento subisce un cambiamento significativo dopo il secondo dopoguerra e, in particolare, a partire dagli anni settanta grazie sia al fiume di soldi originato dal traffico degli stupefacenti sia all'uso della "strategia stragista" per la quale chi non si adegua muore (poliziotti, giudici, imprenditori sono intimiditi o ammazzati), prima con assalti armati (Giuliano, il generale Dalla Chiesa e la moglie, il giudice Terranova, il giudice Saetta, l'agente Montana), poi addirittura con le bombe (il giudice istruttore Chinnici con la sua scorta, i giudici Falcone e Borsellino con le loro scorte). Successivamente, dopo il periodo della linea "dura" fra Stato e potere mafioso, si ritorna alla "pacifica convivenza", ben raccontata e descritta da Pino Arlacchi (12), sociologo e politico, tra gli ideatori della strategia

* 12 Pino Arlacchi, *La Mafia imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo*, 1983; *la Mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'inferno*, Il Saggiatore, 2007; *La palude a la città* *Si può sconfiggere la mafia*, Pino Arlacchi e Nando Dalla Chiesa, 1987, Mondadori; *I padroni della finanza mondiale. Lo strapotere che ci minaccia e i contro-movimenti che lo combattono*, Chiarelettere Editore, Milano, 2018.

antimafia italiana negli anni novanta (tra le altre cose anche del "progetto" esecutivo della Direzione Investigativa Antimafia), autore di moltissimi scritti riguardanti la mafia sia calabrese che siciliana, considerato uno dei più grandi criminologi italiani, i cui studi sono considerati la pietra miliare nella sociologia e nella criminologia contemporanea.

Egli studia attentamente il "capitalismo predatorio", partendo dai più violenti livelli mafiosi e dai mercati criminali più "semplificati" fino alle sue più alte "elaborazioni", molto evanescenti e poco visibili. Nei primi livelli si usa e ci si impone abitualmente con il diritto della forza, nei secondi con la forza del diritto: legalità ed etica vengono dimenticate ad uso e consumo di frodi compiute ad ampio raggio, favorite da leggi e prassi consolidate. Il capitalismo, frutto dell'ideologia neoliberale, unitamente al sistema finanziario globalizzato, portano con sé la decrescita economica, la povertà via via più crescente, le aumentate disuguaglianze, ma da oltre cinquant'anni dominano sull'Occidente, sulla politica, sulla società civile, sul mondo accademico. La popolazione vive nel più totale caos, in quanto regnano paura e angoscia per un futuro, che appare non esistere, e per un presente inquietante. fatto di guerre, terrorismo, criminalità organizzata, immigrazione, pandemie. La nostra coscienza viene continuamente influenzata dai mass-media e da governi con grande deficit democratico che ci fanno vedere nemici e pericoli mortali che in realtà non ci sono, al solo fine di nascondere il vero "male" che prende sia le forme del riciclaggio del

denaro "sporco" ad opera delle maggiori banche internazionali, sia le forme dei poteri criminali e del traffico internazionale di droga ed armi. La mafia diventa ubiqua ed onnipotente, riuscendo a superare talvolta facilmente i complessi ostacoli della repressione giudiziaria e di polizia, i cambiamenti istituzionali e la voglia di legalità che ha pervaso gran parte della società civile. Le mafie siciliane e calabresi nel tempo si sono rafforzate non grazie alla loro uso della forza ma per l'inerzia della politica e dei poteri dello Stato, che, spesso, non solo non stati risolti nel combatterle ma anche e soprattutto hanno depredato insieme con esse beni appartenenti a tutti i cittadini, quali l'ambiente, la sicurezza, le libertà civili, facendo regnare la corruzione politica, la disoccupazione, la bassa qualità della vita e la scarsa partecipazione politica. Spesso i consensi e le scelte politiche derivanti dalle elezioni sono finte perché i consensi sono comprati. Molte delle risorse economiche che lo Stato elargisce si perdono in rivoli malavitosi e le imprese oneste per sopravvivere cercano la protezione mafiosa, e ora come allora, i pochi onesti, che resistono e si ribellano alle intimidazioni criminali, incontrano ostacoli senza ricevere, in molti casi, il giusto appoggio da parte dei poteri politici locali.

Il cosiddetto "triangolo criminale" italiano (Sicilia, Calabria e Campania) detiene il record di peggior reddito "pro capite" rispetto ad altre Regioni italiane.

Soprattutto in Calabria le esportazioni sono più basse rispetto alla media nazionale, la sanità pubblica non esiste più nonostante confluiscono in essa

ingenti risorse economiche. Chi può, va a curarsi fuori dalla Regione.

Quello di Arlacchi è un atto di accusa impietoso nei confronti delle istituzioni calabresi: il settore sanitario è l'istituzione pubblica che diventa il "centro di imputazione" di attività criminali e, gran parte di medici, infermieri, impiegati, amministratori, fornitori, appartengono a famiglie mafiosi o hanno collegamenti mafiosi; spesso hanno gravi precedenti penali.

Addirittura alcuni di essi, in carcere per associazione mafiosa, continuano a percepire regolarmente lo stipendio senza che nessuno faccia rilevare ciò; insomma la maggior parte dei servizi pubblici essenziali sono inesistenti.

Il criminologo calabrese descrive un paese in malora e in balia dell'associazione mafiosa, che, attraverso vendette e morti violente, impaurisce i cittadini che rinunciano alla vita associata, mentre quelli più giovani se ne vanno.

L'"abisso" calabrese raccontato è dovuto al "cancro mafioso", alla corruzione pubblica e ai disastri ambientali, che hanno polverizzato il turismo, che una volta accorreva in massa in quei territori per godere dello splendido mare che bagna le sue coste. I vertici dei governi locali sono diventati per anni essi stessi associazioni criminali, che, invece di utilizzare i fondi statali ed europei stanziati per costruire depuratori per gli scarichi al mare, "distraevano" i fondi per proprio vantaggio personale.

Il criminologo rileva anche le differenze fra la mafia siciliana ("Cosa nostra"), la camorra campana e l'ndrangheta calabrese: le prime due hanno continuato nel tempo a corrompere, ad accaparrarsi fondi pubblici, tenendo

però un profilo sempre più basso, cercando di limitare l'uso della forza e del terrore, confondendosi con la società civile, e diminuendo gli omicidi, soprattutto dopo le stragi Falcone-Borsellino nel 1992; la mafia calabrese invece, pur limitando nel tempo i delitti più efferati e cruenti, ha continuato ad accumulare ricchezza con l'uso della violenza e delle estorsioni diminuendo di poco gli scontri diretti con lo Stato. Le "famiglie" calabresi diventano "famiglie-imprese" sempre più grandi, più influenti in modo trasversale sulla politica; più grandi sono stati gli stanziamenti pubblici e i fondi strutturali europei, più grandi i loro profitti. Tutte le politiche antimafia, anche le più incisive, attuate in più parti d'Italia hanno realizzato gli effetti positivi voluti, ma non in Calabria.

Oggi tutte le "mafie" svolgono azioni criminali innovative e nuove combinazioni produttive rispetto alle ordinarie operazioni economiche: le mani della mafia siciliana sono sul mercato mondiale dell'eroina, quelle calabresi sui nuovi mercati della cocaina. Le organizzazioni criminali mafiose negli anni 70'/80' erano generalmente fenomeni che destavano grande allarme sociale, uccidendo grandi personalità politiche e giudiziarie soprattutto in Sicilia. Gli uomini di Governo di fronte a tanto clamore si erano impegnati nella lotta antimafia con tanti e diversi progetti di legge: si ricorda quello di Pio La Torre, noto esponente politico facente parte anche della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia siciliana.

L'analisi di Arlacchi del fenomeno mafioso contemporaneo è puntigliosa e

precisa e porta a ritenere che il crimine sia diventato sistema, in quanto alcune situazioni che noi solitamente riteniamo inaccettabili, inammissibili e insopportabili (quali le offese, le ingiustizie, le prepotenze, lo sfruttamento, la distruzione ambientale, i delitti) sono ormai la normalità. L'autore tuttavia è convinto che il crimine mafioso, essendo un prodotto dell'azione umana, può essere combattuto e vinto con i mezzi ordinari a disposizione delle democrazie e soprattutto con l'economia sociale, che, sola, può riuscire a combattere il declino derivante dalla deriva neoliberista a favore di un nuovo ordine mondiale più progressista e pacifico.

La mafia da lui descritta è quella che si lascia alle spalle i suoi "valori" arcaici e tradizionali per evolversi in un impetuoso accumulatore di capitali. Corruzioni, frodi, evasioni fiscali, finanziamenti illeciti, ruberie alle casse dello Stato, lo smercio della droga insieme con quello delle armi, il sistema finanziario complesso e globalizzato, che gli organi preposti difficilmente riescono a controllare (anche un semplice controllo è complicato), diventano "humus" delle organizzazioni criminali, che dalla Calabria e dalla Sicilia si muovono velocemente e subdolamente verso e nelle economie globalizzate. L'impresa normale non riesce a competere con l'impresa mafiosa i cui vantaggi economici non sono minimamente paragonabili a quelli ottenuti dalla prima. Attraverso le norme previste nel Progetto di Pio La Torre si andavano a colpire proprio quei meccanismi attraverso i quali la mafia accumula il capitale.

Dopo la cruenta uccisione del parlamentare di sinistra, i politici invece di trasformare subito il suo Progetto in legge, inviarono a Palermo il generale Dalla Chiesa, che aveva combattuto con successo il terrorismo, nominandolo per l'occasione Prefetto. Anche lui, dopo qualche mese, in attesa di una scorta e del conferimento di poteri straordinari per combattere la mafia, viene ucciso con la moglie. Dopo qualche settimana il Parlamento decide di approvare una legge antimafia, che ricalcava il Progetto di La Torre, dimostrando in tal modo che le loro morti non erano state vane.

Se Franchetti è stato il primo ad aver ricostruito storicamente il fenomeno mafioso, descrivendone gli aspetti empirici più evidenti in una determinata area del meridione d'Italia (la Sicilia), Arlacchi è stato il primo ad affrontare il fenomeno finalmente con i crismi della moderna scienza criminologica per quanto i suoi scritti siano pervasi da una visibile influenza politico-ideologica. Ovviamente di tempo ne è passato, e la mafia nel frattempo non è stata immune da importanti trasformazioni. Inizialmente il rapporto tra mafia e ambiente socio-economico localistico determinava le modalità di espressione del fenomeno criminale: i concetti come feudo, feudalesimo, latifondo, regolavano i rapporti di proprietà e produzione con una distribuzione verticistica del potere e dell'onore. Questa è la mafia tradizionale, la mafia "classica", dove il potere mafioso è attivo nell'ambito socio-economico e politico, nazionale e locale: per Henner Hess l'"uomo di rispetto" ha un ruolo di mediazione tra società e politica, e gli vengono

attribuiti qualità valoriali, quali prestigio e fama (13); per i coniugi Schneider (Jane C. e Peter T.), antropologi americani, il gruppo mafioso è e viene visto come "*gruppo familiare*" (14), che aveva avuto una secolare accettazione sociale (diminuita però dopo le stragi mafiose degli anni ottanta e dei primi anni novanta), attraverso un capillare atteggiamento anti-antimafia soprattutto dei ceti popolari e più umili, che ritenevano che la loro sopravvivenza materiale avveniva grazie a relazioni direttamente o indirettamente mafiose ("*la mafia ci dava lavoro e ora l'antimafia ce l'ha tolto*").

La trasformazione del fenomeno mafioso "classico", che avviene in concomitanza con la sua crisi, si sviluppa nel dopoguerra sia quando lo Stato decide di riprendersi la gestione dell'ordine pubblico, lasciato da sempre ai gruppi mafiosi, sia quando esplose il fenomeno dell'emigrazione nell'Italia del Nord e in altri Paesi europei, sia quando avviene la nostra "rivoluzione culturale" che porta a vedere l'uomo d'onore come un uomo qualunque ai margini della società: fu proprio questa sua "crisi" di identità che spinse la mafia ad intraprendere una vertiginosa scalata imprenditoriale senza precedenti, a partire soprattutto dagli anni settanta, in contemporanea con l'inizio della "disintegrazione istituzionale".

*13 Henner Hess, "*Mafia*", Laterza, Bari 1973. Un piccolo volumetto scritto da giovane per la tesi di dottorato dopo un periodo trascorso in Sicilia.

*14 Jane C. Schneider e Peter T. Schneider, "*Un Destino reversibile. Mafia, antimafia e società civile a Palermo*", Viella Editore, 2009.

Come non ricordare il "sacco di Palermo" degli anni sessanta ed inizi anni settanta ad opera del sindaco democristiano Salvo Lima e dell'assessore ai lavori pubblici Vito Ciancimino, che in una sola notte approvarono oltre 3000 licenze edilizie, rilasciate maggiormente a tre "prestanome", spalancando così le porte del ricco settore edile al potere criminale. Un periodo buio (durato circa 8 anni) per la città di Palermo, che, in maniera "democratica" e per legge, modificò e distrusse in modo sistematico il suo patrimonio immobiliare artistico (sostituendolo con palazzoni di cemento) e con esso anche lo spirito della città. Tutto sembrò tornare alla "normalità" dopo il "sacco", ma, dopo oltre vent'anni, nel 1991 il giudice Falcone durante un'audizione dinanzi al CSM (secretata per anni), pronunciò parole di fuoco sulla situazione della città, dicendo di ritenere che il periodo di Ciancimino non era ancora passato.

In via esemplificativa, possiamo dire che tre sono stati gli elementi che hanno portato la vecchia mafia ad assumere la fisionomia odierna con il suo ingresso nella competizione economica:

- a) la nascita della mafia "imprenditoriale";
- b) le "imprese mafiose" siciliane che entrano nel business mondiale della droga e dell'economia illecita internazionale, usando la razionalità nella loro condotta economica e recuperando al contempo alcuni "valori tradizionali", quali l'aggressività e la violenza;
- c) l'affrancamento del potere mafioso dal potere politico.

Si verifica dunque un cambiamento epocale del ruolo della "mafia" quando essa da "mediatore" fra società e politica passa a quello di "accumulatore

di capitali"; quando da "famiglie" contraddistinte dal cognome del capo si passa a gruppi organizzati in imprese industriali e finanziarie.

La fine della "Guerra Fredda" e la "Caduta" del Muro di Berlino dovevano portare ad un mondo di pace, di benessere e felicità attraverso la fusione del mercato economico mondiale, invece i fenomeni criminali hanno preso l'egemonia entrando nelle nostre quotidianità fino a diventare la storia stessa.

L'Italia è riuscita a sconfiggere il terrorismo politico-ideologico (legato anche alla criminalità organizzata di matrice mafiosa) degli anni ottanta e novanta attraverso l'emanazione di leggi speciali, il Mondo è riuscito a sconfiggere o comunque a neutralizzare il terrorismo islamico di Al Quada con l'uso di normative concordate fra tutti gli Stati democratici, scatenando anche le guerre in Iraq e in Afghanistan. Il grande crimine organizzato invece è riuscito a nascere, a sopravvivere, anzi a proliferare più o meno tranquillamente, fino ad ingigantirsi, inglobando ed egemonizzando l'intero pianeta, per l'incapacità (o forse altro?!!) delle Nazioni di unirsi per sconfiggerlo.

Noi siamo immersi in un mondo globalizzato, dove il confine è costituito dall'intero pianeta, e riusciamo ad avere solo la "sensazione" che le multinazionali (del crimine e non) ci governano e ci indirizzano attraverso la forza generata dai loro grandi illeciti finanziari. Spesso siamo incapaci di vedere ciò che in realtà è visibilissimo, indotti in questa cecità da una comunicazione che ci riferisce su tali argomenti con poca trasparenza e chiarezza.

Ci è chiaro che il furto, la rapina, la truffa sono “visibili” e comportano un passaggio di ricchezze da una persona ad un’altra senza incidere minimamente sulla comunità.

Ci è altrettanto chiaro che l’evasione e l’elusione fiscali, le frodi finanziarie, l’inside trading incidono sulla vita di moltissimi cittadini, su intere “classi sociali” (i consumatori, i cittadini, gli investitori ecc.), comportando un trasferimento di grandi ricchezze da intere classi a poche persone e incidendo anche sulle economie nazionali, ma questi fenomeni criminali avvengono in maniera spesso silente, e non ci rendiamo subito conto dei loro effetti dannosi, che si vedono solo dopo anni.

-PARAGRAFO 2-

LA LEGISLAZIONE ITALIANA DI CONTRASTO DEL "WHITE-COLLAR CRIME", DEL CRIMINE ECONOMICO E DELLE INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ECONOMIE LEGALI.

Nelle pagine precedenti abbiamo visto come le organizzazioni criminali e i loro adepti e collaboratori esterni nel corso degli anni, via via in modo più capillare e stabile, si siano inseriti nella società civile e politica, nelle istituzioni tutte, sia direttamente inserendo ed infiltrando i propri membri in funzioni statali di rilievo, sia indirettamente tramite corruzioni, collusioni, omertà.

La criminologia ha sempre svolto in modo egregio il suo ruolo, cercando nel corso dei decenni di superare le iniziali teorie generali sulla delinquenza delle "classi povere" (basate essenzialmente su statistiche ufficiali e casi individuali), rivolgendo invece la sua attenzione ad altre aree criminali, quelle degli uomini d'affari, dei funzionari di Stato, dei professionisti. Il suo sforzo di definire il colletto bianco e di individuare la natura dei "white-collar crimes" è stato utile a prevenire e reprimere il fenomeno. Nonostante le difficoltà incontrate nel dare dei criteri oggettivi per tale definizione e per tale individuazione (in base al tipo di reato, al tipo di delinquente, al tipo di cultura organizzativa, al tipo del bene offeso) i risultati sono stati ottimi. Al Legislatore sono stati dati tutti gli strumenti e le conoscenze necessari a prevenire e colpire tale forma perniciosa di crimine.

Le leggi penali in maggior parte nascono da conflitti sociali (tra gruppi culturali, tra ceti, etc...) che l'insieme delle persone che detengono il potere cerca di eliminare tramite forme di coercizione rappresentate dal codice penale, che individua in un determinato periodo storico ciò che costituisce il reato. Infatti, il reato altro non è che quel comportamento ritenuto contrastante con gli interessi di chi ha il poter in quel determinato momento; lo stesso gruppo al potere disciplina anche l'applicazione del codice penale, decidendo a quali norme penali è necessario attenersi concretamente: il legislatore sceglie quali siano quei comportamenti ritenuti dannosi e perciò definiti reati, operando una scelta di criminalizzazione in astratto, avendo ben presente la differenza fra realtà del crimine e reato. La criminologia non sempre fa tale distinzione, e questo è l'elemento di differenziazione tra diritto penale e criminologia nonostante la materia di studio sia la stessa. C'è inoltre un altro livello e/o un'altra sfera rispetto ai quali il legislatore non ha funzioni (o comunque funzioni limitate). Questo è costituito dal passaggio delle previsioni legislative, che qualificano un determinato comportamento astrattamente come illecito, alla loro effettiva punibilità, la cosiddetta criminalizzazione in concreto, realizzata da altri soggetti, quali procure, giudici, organi di polizia. Dunque, altri fattori che intervengono successivamente all'evento definito "delittuoso" da una norma, possono condizionare o addirittura escludere la punibilità, ritenendola non opportuna (si pensi alla discrezionalità del giudice in

materia di punibilità).

Si ricorda anche l'esistenza di un codice di secondo livello che modifica in maniera silente il codice ufficiale, realizzando una depenalizzazione definita "prasseologica".

Il nostro Codice penale ha subito nel corso degli anni la riformulazione di vari articoli riguardanti il crimine dei colletti bianchi, in particolare la corruzione, ma molti reati riguardanti gli imprenditori, quali quelli societari, soprattutto quelli relativi al fallimento e fiscali, sono sottoposti ad una legislazione speciale a parte.

Sicuramente il legislatore ha concentrato la sua attenzione sul Titolo II del Codice Penale, avviando più revisioni dei reati riguardanti i pubblici ufficiali (o incaricati di un pubblico esercizio) con la creazione dell' "abuso d'ufficio", assorbendo due fattispecie abolite, "peculato per distrazione" e "interesse privato in atto d'ufficio". Con la Legge n. 86/1990 sembrava che l'intento del legislatore fosse quello di aver voluto avviare finalmente una riforma organica; in realtà il motivo di fondo era quello di tentare di frenare l'eventuale controllo giudiziario in questioni ritenute "proprie", limitando anche la pena per fatti reputati non eccessivamente rilevanti dal punto di vista penale, piuttosto che dare una definizione precisa della fattispecie criminosa, eliminando dubbi e incertezze. Si delinea in modo specifico ed autonomo la fattispecie della "corruzione in atti giudiziari", non più come circostanza aggravante, al fine di evitare (come avveniva sovente) che la comparazione delle circostanze privasse d'efficacia gli aggravanti della pena.

Eppure, questa riforma spacciata come "epocale" in quanto riguardava un "settore" dove i Poteri dello Stato potevano entrare in collisione, impattò nel 1992 contro gli "Scandali di Tangentopoli", rivelando tutta la sua incapacità ed insufficienza a risolvere un atavico problema.

Ecco allora riscrivere la fattispecie dell'"abuso d'ufficio" con la Legge n. 300/2000, che introdusse alcuni articoli ritenuti particolarmente risolutivi al contrasto alla corruzione, l'art. 316 bis c.p. ("malversazione a danno dello Stato"), l'art. 318 c.p. ("corruzione impropria", oggetto poi di inasprimento ad opera della legge "anticorruzione" approvata nel 2018) e l'art. 322 bis c.p. (spostando la corruzione su di un piano internazionale).

Dal 1992 fino al 2012 (quando si varò la Legge n. 190/2012) le scelte della politica si sono rilevate inefficaci per contrastare i fatti criminosi contro la Pubblica Amministrazione. Il percorso della normativa anticorruzione era partito bene (o almeno così sembrava) con la Legge del 1990, che dava priorità alla disciplina dei delitti riguardanti la P.A.; successivamente si emanò la Legge del 2000, nata sull'esperienza delle vicende giudiziarie di "Mani pulite": si partì con l'idea di un programma di riforma ambizioso, al quale pensarono di "partecipare" gli stessi magistrati di "mani pulite", suggerendo alla politica alcuni punti da tenere presenti nella nuova normativa. Per essi sarebbe stato necessario definire precisamente l'"abuso di ufficio" come illecito amministrativo e come atto penalmente rilevante, distinguere non solo tra "corruzione" e "concussione", inserendo anche la

“concussione ambientale” e ricollocando la concussione nella fattispecie dell’estorsione, ma anche incentivare tutti quei meccanismi utili a far emergere l’accordo che unisce il privato e il pubblico nel compiere l’atto criminale. Non si riuscì però a realizzare quanto inizialmente programmato.....

Solo con la Legge n. 190/2012, la c.d. legge Severino, si riformarono, dopo anni di attesa, i delitti riguardanti la corruzione. La politica si rendeva conto che non era possibile convivere con la criminalità organizzata, con la corruzione e con la criminalità economica.

Si realizza solo in parte quello che i magistrati di “Mani pulite” avevano auspicato dopo il 1992, cioè che il legislatore dovesse precisare le differenze tra concussione e corruzione, per meglio combattere quest’ultima, introducendo anche altri valori che andavano garantiti e difesi oltre il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione, ad esempio la libera concorrenza dei mercati e la crescita economica che ne deriva e che la “corruzione” però impedisce. Ci si rese conto che la sola repressione penale non bastava come deterrente alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ma era necessaria anche la prevenzione del fenomeno corruttivo attraverso sistemi di autocontrollo (15).

Con la legge n. 190/2012 nasce anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche, che il

* 15 Piera Di Guida, *“Disciplina penale in materia di corruzione”*, Fonte East Journal, 2017.

Decreto Legge n. 90/2014 riformula con il nome di ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione: essa svolge un'attività di vigilanza dei contratti di appalto e di lavori pubblici, delle assunzioni, degli incarichi, ed è rivolta a prevenire ogni forma di corruzione. Venne nominato come suo primo Presidente, il magistrato Raffaele Cantone, che aveva fondato la sua storia giuridica sulla lotta alla camorra e sulle indagini riguardanti la "terra dei fuochi", ritenendo alla stessa stregua di Falcone che fosse necessario non solo colpire l'organizzazione mafiosa, ma anche e soprattutto i meccanismi finanziari attraverso i quali la mafia si alimenta e si rafforza (la mafia "imprenditrice" tracciata da Pino Arlacchi, che si serve della corruzione per svolgere e alimentare le sue attività imprenditoriali). Cantone, che aveva svolto un lavoro egregio, si dimise nel 2019 per disaccordi con Giuseppe Conte, all'epoca Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sembrava che l'Italia avesse intrapreso il giusto percorso, ma la Commissione europea nella sua "Relazione" sulla normativa anticorruzione italiana riferendosi proprio alla Legge del 2012 pronuncia le seguenti parole, minacciando anche sanzioni: *"La nuova legge non modifica la disciplina della prescrizione, la normativa penale sul falso in bilancio e sull'auto-riciclaggio e non introduce fattispecie di reato per il voto di scambio. Il nuovo testo frammenta inoltre le disposizioni di diritto penale sulla concussione e corruzione, rischiando di dare adito ad ambiguità nella pratica e di limitare ulteriormente la discrezionalità dell'azione penale".*

Un concetto ripreso in parte anche dall'allora PM Dott. Scarpinato, poi Procuratore generale di Palermo, che, all'apertura dell'anno giudiziario del 2014, pronunciò parole di fuoco sulla "riforma", ritenendola carente sia su alcuni reati ritenuti fondamentali alla lotta alla corruzione, quali ad esempio la concussione, dove chi rischia (fino a tre anni) è il concusso che denuncia il concussore, sia sulla prescrizione, che impedisce ai procedimenti penali di arrivare a processo (16).

Seguendo questa logica di prevenzione della corruzione, prima con le "Linee Guida" pubblicate dall'ANAC nel maggio 2015, poi con la Legge n. 190/2017 insieme con il "Regolamento" ANAC del novembre 2018, viene istituito il "Whistleblowing" (letteralmente "soffiatore nel fischietto") che è il nome inglese del dipendente pubblico o privato che segnala all'interno del proprio ente di appartenenza condotte illecite tenute non nel proprio interesse, ma nell'interesse generale a difesa del bene collettivo.

Visto però che la corruzione nella Pubblica Amministrazione continua, viene spontaneo pensare che la norma sulle "segnalazioni" non abbia funzionato. Il legislatore ha istituito anche una disciplina di natura penalistica volta alla tutela del risparmio, di cui sia il caso "Parmalat" (2003) sia il caso "Cirio" (2003) avevano evidenziato la necessità.

* 16 Antonella Beccaria e Gigi Marcucci, *"I segreti di Tangentopoli. 1992: l'anno che ha cambiato l'Italia"*, Newton Compton Editori, 2015 pagg. 10-11-12.

Dopo un impervio e travagliato percorso dovuto anche alla definizione del ruolo e dei poteri della Banca di Italia e del suo Governatore, nasce la Legge n. 262/2005 volta alla difesa di ogni aggressione al risparmio. La normativa modifica il Cod. Civ., il T.U.F e il T.U.B., e, oltre a prevedere un'eccessiva mole di deleghe al governo per disciplinare i più diversi settori, crea la "Commissione per la tutela del risparmio". Ma il risultato legislativo *"sembra prodotto da un medico incompetente e distratto, il quale non elabora una terapia mirata, ma prescrive una grande quantità di farmaci 'forti' per tranquillizzare il paziente e farlo sentire 'in cura'"* : grandi difetti tecnici, solo successivamente in parte corretti da un successivo decreto legislativo, e vere e proprie sciatterie sistematiche che hanno portato all'ineffettività delle norme anche se le sanzioni (art. 39, co. 1 e 4) vengono raddoppiate (17). I gravi e reiterati comportamenti illeciti degli ultimi vent'anni da parte di amministratori, che hanno continuato a manipolare il mercato, distruggendo ricchezza e creando grandi dissesti finanziari (è cronaca recente la distruzione di vaste porzioni del risparmio investito in capitali azionari ad alto rischio o, nel caso dei bond, in obbligazioni, la cui solvibilità dipende dal mercato globale), "pagati" da una miriade di piccoli investitori,

*17 Alberto Alessandri, Professore ordinario di diritto penale commerciale, *"Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. tutela penale del risparmio"*, pag. 61)

ma soprattutto dallo Stato e solo in parte da Istituti finanziari e creditizi, hanno dimostrato che non è la paura della sanzione penale e "l'armamentario penalistico" approntato (18) a far da deterrente alla commissione della manipolazione dei mercati. Spesso alla fine la pena non verrà applicata, come la maggior parte dei processi penali hanno evidenziato. Piuttosto, sono il procedimento penale che inizia con l'azione penale del magistrato inquirente ed il processo stesso che mettono alla "gogna" i protagonisti dell'illecito, a destare le preoccupazioni dei "nostri" colletti bianchi. Ancor maggiore è il timore quanto all'applicazione da parte dei magistrati di tutte le misure cautelari e di custodia (sequestri e misure interdittive hanno bloccato alcuni abusi del mercato finanziario) che anticipano la pena e che anzi nella maggior parte dei casi risultano essere l'unica pena.

L'intervento legislativo ha puntato solo sulla pena ma le "pesanti" minacce penali sancite dalla normativa non hanno bloccato minimamente la criminalità economica. In realtà il "produttore di norme" ha "partorito" una simile normativa, fatta a *"favore di una sorta di movimentismo legislativo"*, senza dare *"una solida interpretazione, economica e giuridica, dei fatti avvenuti, di una ricostruzione attendibile delle cause e dei moventi"* (19).

* 18 Alberto Alessandri, "Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. tutela penale del risparmio", pag. 68.

* 19 Alberto Alessandri, "Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. tutela penale del risparmio", pag. 61.

E' chiaro che nel settore economico sia necessario ripercorrere la strada già intrapresa da Sutherland.

Un altro punto fondamentale del percorso legislativo, è stato il D.Lgs. n. 231/2001, con il quale si è superato l'art. 27, co.1, della Costituzione, che, disponendo che la responsabilità penale è personale, impediva alle persone giuridiche di essere imputabili, rispondendo eventualmente solo sotto il profilo patrimoniale: per la prima volta anche le persone giuridiche rispondono penalmente.

Un ultimo sguardo va al "falso in bilancio", il reato societario, che con l'art. 9 della Legge n. 69/2015 (che sostituisce l'art. 2621 del Cod. Civ), da contravvenzione diventa delitto, con reclusione da uno a cinque anni anziché con l'arresto fino a due anni, introducendo dei nuovi elementi quali la "rilevanza" dei fatti materiali non corrispondenti al vero, la "consapevolezza" del fatto, e la "concreta idoneità" della condotta tenuta a spingere altri in errore, eliminando al contempo ogni forma di "valutazione". Sicuramente è stato fatto un passo in avanti, ma ancora troppo poco per combattere la grande vocazione (ritenuta appunto "nazionale") al falso in bilancio e all'evasione fiscale, con le quali si realizza un vorticoso giro di denaro in nero, (senza considerare il denaro "sporco" frutto del "lavoro" della criminalità). L'ex Ministro della Giustizia, Giovanni Maria Flick, definì l'Italia "Nerolandia" (20).

* 20 Antonella Beccaria e Gigi Marcucci, *"I segreti di Tangentopoli. 1992: l'anno che ha cambiato l'Italia"*, Newton Compton Editori, 2015 pag.18.

A conclusione del paragrafo c'è solo da aggiungere che è sembrato che il legislatore ritenesse il fenomeno dei "white-collar crimes", del crimine economico e delle infiltrazioni mafiose nelle economie legali come emergenziale e non come insito al nostro sistema, dunque endemico. La legislazione di emergenza non ha mai dato i suoi frutti ma ha sempre soddisfatto solo un momentaneo desiderio giustizialista, cioè un'esigenza momentanea di arginare il fiume "in piena", che, però, essendo da anni "in piena", necessita di un intervento strutturale, cioè di un inserimento organico di norme di facile applicazione nell'ordinamento positivo, sia esso penale, civile o processuale. Si è invece avuta l'impressione che lo Stato abbia usato nei confronti della criminalità dei "potenti" la pesca a strascico con la sciabica (rete usata per prendere pesci piccoli) per prendere qualunque tipo di pesce, grande e piccolo, senza aver pensato che essa trattiene solo i pesci piccoli di banco perché i grandi facilmente la bucano e si mettono in salvo.

CONCLUSIONI

Dunque anche i ricchi rubano. E truffano. E uccidono... Lo fanno nelle forme più disparate, talvolta usando grande fantasia, a volte semplicemente utilizzando i vuoti legislativi lasciati a loro disposizione dalla connivenza o complicità sistematica della politica. Inquinamento indotto, alterazione dolosa delle risorse offerte dal territorio (del mondo vegetale, minerale, animale), sfruttamento delle risorse umane attraverso il mancato rispetto della sicurezza sul lavoro o dei diritti economici riconosciuti, vendita di prodotti finanziari "taroccati" a migliaia di piccoli risparmiatori ignari oltre che impossibilitati ad un consapevole controllo etc... I loro "comportamenti", riconosciuti o meno come reati, producono senza alcun dubbio danni patrimoniali e sociali molto più ingenti dei reati commessi dai poveri. Per non parlare poi dei crimini che i potenti commettono sotto l'artificiosa copertura del diritto internazionale in cui le guerre, travestite da missione di pace o per la prevenzione e la sicurezza di un determinato popolo, rappresentano la massima espressione del potere esercitato dai grandi gruppi industriali.

Ma si sa, ai "ricchi" e ai "potenti" si perdona tutto "a prescindere" (effetto che decade immediatamente nei rari casi in cui cadono in disgrazia), indipendentemente dal fatto che le loro azioni delittuose siano o meno avallate da un vero e proprio consenso sociale.

Semplicemente, una distorta scala dei valori fa sì che furti e rapine, spaccio localizzato di droga e risse tra immigrati clandestini vengano considerati più

dannosi ad esempio di una truffa bancaria, di un fallimento societario indotto o di un pagamento di tangenti alla Pubblica Amministrazione. Anche nel linguaggio utilizzato in una virtuale comparazione del medesimo reato o solo per classificarne uno specifico, una sorta di pudore protegge il ricco ancor quando colto sul fatto. Ecco che, per dirla come Trilussa, "la serva è ladra, la padrona è cleptomane". Oppure, se un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ruba viene accusato di "peculato", la cui etimologia rievoca il reato "de peculato" presente in epoca arcaica ad indicare il furto di bestiame pubblico ("pecus"). Anche il linguaggio usato mitiga l'importanza del comportamento illecito: un imprenditore che sottrae denaro portando l'azienda al fallimento, nella peggiore delle ipotesi dovrà rispondere di "bancarotta" (termine di uso medievale che deriva dall'uso di spaccare gli strumenti del mestiere, solitamente il "banco", cioè il ripiano, o il forziere del banchiere divenuto insolvente); così come colui che sottrae soldi alla società civile a cui appartiene e di cui ne utilizza i beni o servizi non pagando le tasse dovrà rispondere di "evasione fiscale" (cioè è fuggito dal fisco) . Tutti termini, che, nell'immaginario collettivo, non portano a ritenere i relativi atti come azioni criminose, che anche qualora dimostrate, non fanno venir meno la considerazione sociale verso colui che le ha commesse. Queste considerazioni non sono certamente delle scoperte o delle difficili intuizioni.

I comportamenti illeciti realizzati sono in realtà sotto gli occhi della popolazione, la stessa che naturalmente dovrebbe opporsi all'egemonia delle classi dominanti. In realtà, grazie ad una battente propaganda condotta dal "mainstream", volta a criminalizzare qualunque forma di contrapposizione sociale, il neoliberismo più estremo è stato accettato e condiviso anche da coloro che, per "status sociale" o per interesse contrario, avrebbe dovuto opporsi con forza, quantomeno alla sua fenomenologia più dannosa e squilibrata. Dopo l'iniziale illusione di una possibile ascesa sociale, distratte dal miraggio della meritocrazia, mai applicata nei fatti, le classi meno abbienti hanno in realtà visto la fine del mito del self-made-man in un sistema dove l'iniqua distribuzione della ricchezza e la diseguaglianza sociale hanno cristallizzato le posizioni acquisite da un'élite, divenute inaccessibili, dentro un sistema di "classi" praticamente bloccato. Ed è proprio in questo quadro sociale e economico che il "colletto bianco" si è potuto imporre con una certa tranquillità, attraverso attività "border line" o chiaramente criminali, utilizzando talvolta a proprio piacimento la classe politica, unica ad essere bersagliata dall' indignazione popolare, universalmente riconosciuta come "casta" da stigmatizzare.

Ancora meno percepito è il dominio esercitato dal mondo della finanza che, anche attraverso le controverse agenzie di rating (aziende private strettamente legate alle Multinazionali finanziarie) entrano di prepotenza nelle scelte pubbliche di una Nazione, ne condizionano gli assetti di governo

e la relativa promulgazione di leggi e/o di provvedimenti normativi poco noti alla massa ma determinanti per la gestione ed il mantenimento di posizioni e privilegio.

Tutto questo impianto ha ovviamente interessato il Diritto Penale nel suo insieme, concedendo un certo occhio di riguardo al delinquente "in giacca e cravatta", nell'estremo tentativo di non sporcare il colletto bianco, senza dover pensare alle parti degli indumenti non visibili. D'altra parte, il nostro codice penale è ancora strettamente un derivato del Codice Rocco del 1930, in cui i reati "di strada" erano particolarmente "attenzionati" e perseguiti con severità, mentre i reati tipici delle classi più abbienti (fallimento, evasione fiscale, reati societari in genere) vengono disciplinati addirittura con delle leggi a parte che nell'immaginario collettivo non assumono mai lo scomodo ruolo di reato penale (allora come oggi).

Dunque, per quanto la criminalità dei colletti bianchi sia stata oggetto di particolare attenzione da parte degli studiosi soprattutto dopo che Sutherland l'aveva portata alla ribalta, tutt'oggi nell'immaginario collettivo prevale ancora l'idea che il delinquente criminale appartenga sempre alle classi disagiate o, nel recente trend e per certi tipi di reato, alla classe politica di cui il colletto bianco si è sempre nutrito fino a fagocitarne egli stesso la posizione ed il ruolo, (esempio ne è "il berlusconismo" che ha interessato tutti i partiti dell'arco costituzionale) senza più accontentarsi di incarichi di rappresentanza o del ruolo di "sponsor" elettorale.

Le ragioni di questa permanente associazione tra crimine e classe "disagiata" vanno ricercate in diversi fattori. Il primo fattore è rappresentato dal comportamento "basico" ed elementare, tipico dei reati a "basso spessore" del criminale "tradizionale", che ha un vissuto di disagio e povertà (non solo economica): i crimini dei colletti bianchi sono meno comprensibili alla massa, più sfumati e più idonei ad aggirare le "contorte" norme che li regolano (quando li regolano). In definitiva potremmo dire che sono per lo più dei "reati invisibili", perpetrati lontano da una videocamera di sicurezza (che solitamente riprende un ladro o un rapinatore), spesso con l'utilizzo silenzioso di una semplice firma su un bilancio societario "falso" o del tasto di invio di un computer.

Un secondo fattore è determinato dalla distanza temporale tra l'azione e la conseguenza e l'ulteriore lasso di tempo per l'individuazione del reato stesso. Pensiamo a tutti i reati societari di natura amministrativa che si vanno a ripercuotere sul piccolo azionista; alle malattie causate da alterazioni alimentari volute; alle conseguenze spesso non consapevoli del mancato pagamento delle tasse etc...

Altro fattore è spesso il compromesso che porta a non perseguire la gestione illecita di aziende o enti la cui portata sociale è talmente grande da "costringere" l'inquirente a chiudere più di un occhio.

Un altro elemento non meno importante, è rappresentato dal ruolo dei mass media spesso in rapporti di affari o direttamente controllati dai grandi gruppi finanziari, che dedicano spazi marginali ai reati tipici dei colletti bianchi

mentre con grande enfasi si occupano di crimini e violenze di immediata comprensione.

Tranne qualche rara eccezione, nessun organo d'informazione ha mai usato il termine "criminale" per quei politici o imprenditori condannati per reati connessi alla loro attività (e non solo). Lo stesso linguaggio utilizzato nei loro confronti non è mai stigmatizzante anche in quei casi in cui una sentenza definitiva li ha costretti a soggiornare in carcere (circostanza rarissima e quasi sempre di breve durata).

Quest'ultimo aspetto ci ricollega a quella che sociologicamente viene definita "solidarietà di classe" che corrisponde al detto popolare: "tra cani non si mordono". Ed ecco che l'Amministratore Delegato di Thyssen-Krupp, condannato per omicidio volontario a 16 anni e mezzo per la morte di sette operai, non ha problemi a partecipare alle riunioni di Confindustria, ricevendo anzi gli applausi dei colleghi. Ed ecco che ancora più banalmente, un cittadino raggirato o danneggiato dal proprio avvocato avrà grosse difficoltà ad attivare una causa risarcitoria perché nessun legale vorrà assisterlo. E che dire del "sistema" bancario, vero caposaldo e massima espressione del "potere globalizzato" dei colletti bianchi?

Nonostante siano molteplici e peculiari i settori nei quali il colletto bianco si muove, scivolando spesso e volentieri nell'illegalità, esiste però un unico denominatore che unisce coloro che alla fine il colletto se lo sporcano, l'IMPUNITA'. Infatti, in un eventuale processo, il peso dell'appartenenza ad una delle classi dominanti, la qualità della difesa, la comunanza di classe e

di ambiente con i giudicanti consentiranno quasi sempre di farla franca o di subire conseguenze minori rispetto a quanto commesso.

Tutto ciò contribuisce al particolare fenomeno della mancata consapevolezza da parte delle vittime, nel senso che esse non si rendono neanche conto di essere tali.

Vorrei concludere riportando alcune frasi estrapolate da un'intervista del 2020 rilasciata da Elisa Pazè, già PM presso la Procura di Torino ed autrice del libro *"Anche i ricchi rubano"*. Rappresentano una sintesi qualificata dell'argomento trattato e soprattutto della percezione da parte della nostra società:

"Per capire quale è il volto di un sistema penale bisogna vedere chi, alla fine, si ritrova a scontare davvero una pena, e chi invece la fa franca, e le statistiche sulla composizione della popolazione carceraria nel nostro paese parlano chiaro".

"Non è che i ricchi e i potenti non siano mai arrestati [...]. Quando si arriva a vedere come si conclude tutta la vicenda processuale si scopre però che, o perché sono decorsi i termini di prescrizione o per assoluzioni nel merito, quasi nessun potente finisce dietro le sbarre".

"I reati dei cosiddetti "colletti bianchi" sono sicuramente molto più devastanti di quelli di chi vive ai margini della società. Mentre il ladro, lo scippatore, il truffatore, colpiscono una persona alla volta, e quasi sempre arrecando un nocumento modesto, i responsabili delle grandi bancarotte mandano in crisi migliaia e migliaia di persone, fra dipendenti, azionisti, clienti e fornitori".

"In genere chi fa parte dei ceti medio-alti ha seguito un percorso scolastico più avanzato che gli consente di aggirare la legge senza violarla apertamente, mentre chi è povero è povero anche culturalmente".

"Ma, soprattutto, la principale causa del trattamento benevolo dei crimini dei colletti bianchi risiede in un sistema di pene squilibrato, che affonda le sue radici nel codice Rocco del 1930 [...]. Il codice risente di un impianto ideologico che pone al centro il patrimonio individuale anziché la persona".

"Le nostre prigioni sono attualmente sovraffollate e in ogni caso insufficienti a contenere tutte le persone che dovrebbero scontare una pena detentiva [...]. Per ovviare al collasso del sistema giudiziario e penitenziario si sono allora inventati meccanismi deflattivi, sempre più moltiplicatisi negli ultimi anni [...]. A beneficiare di questi meccanismi sono soprattutto i delinquenti di ceto sociale medio-alto, sia perché per loro è più semplice aprire il portafoglio e chiudere il processo".

"Il problema è che questa sensibilità ormai diffusa nel mondo accademico non si è tradotta in una analoga presa di consapevolezza nella larga maggioranza della popolazione, che continua a ritenere che criminali siano unicamente gli appartenenti alle classi sociali disagiate. L'associazione biunivoca fra delinquenza e marginalità sociale è sicuramente influenzata dal fatto che in carcere finiscono sempre i soliti noti".

"Infine un ruolo cruciale è giocato dall'informazione. L'enorme divario di risorse materiali e immateriali fra datori di lavoro e lavoratori, fra grandi

gruppi finanziari e piccoli investitori fa sì che ad alcuni eventi, come le morti sul lavoro e i disastri ambientali, sia riservata su giornali e televisione un'attenzione minima, rendendoli praticamente invisibili".

"Nelle nostre società di capitalismo avanzato c'è una istintiva ammirazione e reverenza verso i detentori di ricchezza, che porta ad essere nei loro confronti molto più indulgenti rispetto a chi potente non è [...]. Nel migliore dei casi, quando non si pensa a persecuzioni o ad errori da parte della magistratura, sono semplicemente considerate persone che hanno sbagliato".

"Negli ultimi anni la politica penale, anziché essere ispirata ai principi di ragionevolezza e proporzionalità nella risposta repressiva [...], è stata utilizzata per intercettare il consenso popolare. A tal fine si sono amplificate le paure della gente per la microcriminalità di strada, con l'obiettivo di distogliere l'attenzione dai massicci tagli alla spesa pubblica e dal crescere delle diseguaglianze".

"I termini non sono mai neutri e utilizzare l'uno o l'altro crea delle suggestioni. Un ladro dovrebbe essere definito ladro sia che si impossessi della merce esposta in un supermercato, sia che rubi ai cittadini con le tangenti, ai risparmiatori con i bond fasulli, allo Stato evadendo le tasse. Ma chi ruba al supermercato è chiamato ladro, i responsabili di altre tipologie di illecito no".

"Poi c'è un altro aspetto della questione-linguaggio, ed è quello dell'utilizzo di tecnicismi oscuri perfino per i giuristi, che rendono complessa l'applicazione delle leggi e la loro comprensione da parte di chi giurista non è".

BIBLIOGRAFIA

Alessandri Alberto, *"Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. tutela penale del risparmio"*.

-Almanacco, 10 maggio 1837: *"Panico del 1837: le Banche di new York falliscono e la disoccupazione raggiunge livelli da record"*.

-Arlacchi Pino, *"I padroni della finanza mondiale. Lo strapotere che ci minaccia e i contro-movimenti che lo combattono"*, Chiarelettere Editore, Milano, 2018.

-Arlacchi Pino, *"La Mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'inferno"*, Il Saggiatore, 2007;

-Arlacchi Pino e Dalla Chiesa Nando, *"La palude a la città" Si può sconfiggere la mafia"*, 1987, Mondadori.

-Arlacchi Pino, *"Mafia imprenditoriale. L'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo"*, 1983, Bologna.

-Augias Corrado, *"Il Paese in vendita"*, Rizzoli, 2013.

-Baiguera Altieri Andrea, *"White-collar crime nel Diritto penale Europeo"*, 2017.

-Basile Enrico, *"L'associazione per delinquere nuova 'frontiera' di contrasto alla criminalità economica"*, tesi di Dottorato di ricerca in Diritto dell'impresa, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2006-2007, pag. 124.

-Beccaria Antonella e Marcucci Gigi, *"I segreti di Tangentopoli. 1992: l'anno che ha cambiato l'Italia"*, Newton Compton Editori, 2015.

-Bianchetti Raffaele, *"E' reato il c.d. crimine del 'colletto bianco' "*, in Fascicolo 1/2021.

-Cordaro Cosimo, *"Informazioni Commerciali: quando e perché sono nate"*, 2014.

- Courakis Nestor, *"Introduction à l'étude de la Criminilité en col blanc"*, in 'Revue science criminelle et droit pénal comparé', 1974, pagg. 765-788.
- Cressey D., *"Other people's money. A study in the social psychology of embezzlement"*, New York, 1953.
- De Luca R.S., Macrì C., Zoli B., *"Anatomia del Crimine in Italia"*, pubblicato da Giuffrè, 2013, pag. 722 e ss.
- Di Guida Piera, *"Disciplina penale in materia di corruzione"*, Fonte East Journal, 2017.
- Durkheim Emile, *"The Division of Labour in Society"*, The Free Press, Glencoe 1960 e *"Professional Ethics and Civic Morals"*, London, 1996.
- Evans David Morier, *"Facts, failures and fauds: Revelations, Financial, Mercantile, Criminal"*, Londra nel 1858.
- Felter Frank W., *"Economica"*, in "New Series", vol. 34, n. 133, Febbraio 1967, pagg. 80-83.
- Franchetti Leopoldo e Sonnino Sidney, *"La Sicilia nel 1876"*, Vallecchi Editore, 1925, Firenze.
- Geis Gilbert, *"On white-collar crime"*, 1982.
- Geis Gilbert, *"White-Collar and Corporate Crime"*, in Oxford University Press, 2016, pagg. 84-124.
- Geis Gilbert, *"White-collar and Corporate Crime: documentary and reference guide"*, 2011.
- Geis Gilbert e Braithwaite John, *"Sulla Teoria e l'azione per il controllo della criminalità societaria"*, Saggio del 1982.
- Geis Gilbert, *"White-collar crime: The heavy electrical equipment antitrust case of 1961"*, 1995.
- Gottschalk Petter e Gunnesdal Lars, *"White-Collar Crime in the Shadow Economy"*.

- Green Stuart P., *"Lying, Cheating, and Stealing: a Moral Theory of White Collar Crime"*, 2006, Oxford University Press, opera pluripremiata; e Edizione Italiana a cura di Enrico Basile, *"Il crimine dei colletti bianchi. Mentire e rubare tra diritto e morale"*, Università Bocconi Editore, 2014.
- Hammond Bray, *"Banks and Polity in America, from The Revolution to the civil War"*, Università di Princeton, 1957.
- Hess Henner, *"Mafia"*, Laterza, Bari 1973.
- Hildreth Richard, *"Banche, banche e valute cartacee"*, Boston 1840.
- Hill Edwin, *"Criminal Capitalists"*, New York, 1872.
- Johnson Arthur M. e Supple Barry E., *"Capitalists and Western Railroad : A study in the Nineteenth Century Railroad investment Process"*, Boston, Harvard University Press 1967.
- Leeper-Piquero N. e Benson M., *"White-collar crime and criminal careers: Specifying a trajectory of punctuated situational offending"*, 2004, in Journal of Contemporary Criminal Justice.
- Lombroso Cesare, *"Funzione sociale del delitto"*, 1897.
- Lombroso Cesare, *"L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alle discipline economiche"*, 1876.
- Mannheim Hermann *"Trattato di Criminologia comparata"*, vol. 1 e 2, 1975.
- Mannozi Grazia, *"Il crimine dei colletti bianchi: profili definitivi e strategie di contrasto attraverso i metodi della giustizia riparativa"*, Università degli Studi dell'Insubria, Como (IT).
- Melamed David M. e Vuolo Michael, *"Metodologia scientifica"*, Edizione n. 50, data di pubblicazione 29 agosto 2020, Università Statale dell'OHIO.
- Milton Friedman, *"A Program for Monetary Stability"*, Fordham University, 1960.

- Norris James D., *"The development of credit Reporting in the Nineteenth Century"*, RG Dun e CO, 1841-1900, New York.
- Onofri Enrico, *"Nuova antologia"*, febbraio 1877.
- Pazè Elisa, *"Anche i ricchi rubano"*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2020.
- Pontell Henry N., Black William K., Geis Gilbert, *"Troppo grande per fallire, troppo potente per essere imprigionato? Sull'assenza di procedimenti penali dopo il tracollo finanziario del 2008"*, in *"Crimine, diritto e cambiamento sociale"*, 2014.
- Public Book Shelf.Com, *"The financial panico of 1837"*.
- Rhoades Lawrence J., *"A History of the American Sociological Association, 1905-1980"*, pagg. 1-5, pubblicato nel 1981.
- Rousseau Peter L., *"Jacksonian Monetary Policy, Specie Flows, and Panic of 1837"*, pubblicato on line da Cambridge University Press del 3 settembre 2002.
- Ruggiero Vincenzo, *"Perché i potenti delinquono"*, 2015, Feltrinelli.
- Ruta Carlo e Gayraud J. F., *"Colletti criminali. L'intreccio perverso tra mafie e finanze"*, 2014 Lit Edizioni Srl.
- Schneider Jane C. e Schneider Peter T., *"Un Destino reversibile. Mafia, antimafia e società civile a Palermo"*, Viella Editore, 2009.
- Slapper G. e Tombs S., Harlow, *"Corporate-crime"*, 1999.
- Spinellis Dionysus, *"Crimes of politicians in office" (or "Top hat crimes")*, in *"Crime by Government"*, Association International de Droit Pénal, Erès, 1995.
- Sutherland Edwin H., *"Il ladro professionista"*, 1937.
- Sutherland Edwin H., *"Is 'white collar crime' crime?"*, In Annual Meeting Papers, Vol. 10 n. 2, 1944.
- Sutherland Edwin Hardin e Cressey Donald R., *"Principles of Criminology"*, 1934-1947.

- Sutherland Edwin H., "*White-Collar Criminality*" in "*American Sociological Review*", febbraio 1940, n. 1.
- Tappan Paul, "*Who is the criminal?*", , in *American Sociological Review*, 1947.
- The Fox at Bay, "*Martin Van Buren and the Presidency 1837-1841*", 1970.
- Wee Ee Cheong, "*Agenzie cinesi e crisi finanziaria anglo-americana 1834-1837*" su "*Revue Internationale d'Historie de la Banque 9*", 1974.
- Wikipedia, "*Panico del 1837*".
- Wikipedia, "*Il Panico del 1857*".
- Zehr Howard J., "*Changing Lenses: A new focus on Crime and Justice...*", Scottsdale, Pennsylvania: Herald Press, pubblicato per la prima volta 1990.